


GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 28 settembre 1992

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 settembre 1992.

Scioglimento del consiglio provinciale di La Spezia . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 settembre 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Mormanno . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 settembre 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Alatri Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 settembre 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Pregnana Milanese.
Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 settembre 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Lucera. . . . Pag. 5

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dei trasporti

DECRETO 19 giugno 1992, n. 391.

Regolamento recante disposizioni concernenti i pannelli di segnalazione delle attrezzature portate o semiportate dalle trattrici agricole durante la circolazione su strada . . . Pag. 6

Ministero
della marina mercantile

DECRETO 21 settembre 1992.

Estensione del periodo di autorizzazione alla pesca del novellame di mitili Pag. 10

Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni

DECRETO 21 maggio 1992.

Determinazione del corrispettivo dovuto all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per ogni titolo pagato di pensione, di assegno o di indennità di accompagnamento a favore di mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti per conto del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1991 . . Pag. 10

**Ministero dell'industria
del commercio e dell'artigianato**

DECRETO 23 settembre 1992.

Trasferimento del complesso aziendale assicurativo della rappresentanza generale per l'Italia della Nord-Deutsche Versicherungs - Aktiengesellschaft, in Genova, alla Faro - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Genova.
Pag. 11

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Limitazione delle funzioni consolari al titolare del consolato onorario in Aberdeen (Gran Bretagna). Pag. 12

Limitazione delle funzioni consolari al titolare del consolato onorario in Glasgow (Gran Bretagna). Pag. 12

Limitazione delle funzioni consolari al titolare del consolato onorario in Santa Cruz de Tenerife (Spagna). Pag. 12

Ministero dell'interno:

Conferimento di attestato di pubblica benemerita al valor civile Pag. 13

Conferimento di medaglie al valor civile Pag. 13

Ministero della sanità:

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa ad accettare una eredità Pag. 14

Revoche di autorizzazioni alla produzione farmaceutica.
Pag. 14

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Comunicati concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi Pag. 14

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo:
Condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. dei prodotti ricavati dalla distillazione della frutta e delle patate di produzione nazionale Pag. 14

Regione Umbria: Autorizzazione alla produzione e alla vendita dell'acqua minerale «Motette» in cartone politenato.
Pag. 16

Regione Puglia: Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Foggia, Lequile, Martina Franca, San Giovanni Rotondo e Taranto Pag. 16

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica recante: «Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 222 del 21 settembre 1992). Pag. 16

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 luglio 1992 recante: «Approvazione delle tariffe per la determinazione della riserva matematica, per gli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti che richiedono la ricongiunzione di precedenti periodi assicurativi» (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1992). Pag. 16

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 settembre 1992.

Scioglimento del consiglio provinciale di La Spezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio provinciale di La Spezia, a seguito delle dimissioni del presidente, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligenza così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio provinciale di La Spezia è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Diego Carpitella è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio provinciale, alla giunta ed al presidente.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1992

SCÀLFARO

MANCINO, Ministro dell'interno

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio provinciale di La Spezia si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal presidente in data 2 giugno 1992, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente: infatti le sedute del 23 giugno, 7, 24, 30 e 31 luglio e 1° agosto 1992 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del presidente e della giunta, il prefetto di La Spezia ha proposto lo scioglimento del consiglio provinciale.

Considerata la carenza del suddetto consiglio provinciale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio provinciale di La Spezia ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione della provincia nella persona del dott. Diego Carpitella.

Roma, 9 settembre 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

92A4405

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 settembre 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Mormanno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Mormanno (Cosenza) a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Cosenza numero 3098/13.3/Gab. del 4 agosto 1992 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Mormanno (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Vincenzo Liguori è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1992

SCALFARO

MANCINO, Ministro dell'interno

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Mormanno (Cosenza) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri in data 31 luglio 1992 che vanno ad aggiungersi a quelle rassegnate in precedenza da un altro consigliere.

Il prefetto di Cosenza, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera b), n. 2), dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto consesso, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Mormanno (Cosenza) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Vincenzo Liguori.

Roma, 9 settembre 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

92A4406

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 settembre 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Alatri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Alatri (Frosinone), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Frosinone numero 13.13.3/2772/Gab. dell'11 agosto 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Alatri (Frosinone) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Italo D'Amore è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1992

SCALFARO

MANCINO, Ministro dell'interno

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Alatri (Frosinone) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 10 giugno 1992, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti le sedute del 25 giugno, 31 luglio, 5 e 9 agosto 1992 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Frosinone ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissari per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Alatri (Frosinone) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Italo D'Amore.

Roma, 9 settembre 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

92A4407

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 settembre 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Pregnana Milanese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Pregnana Milanese (Milano), non è riuscito a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Milano numero 13.4/09114809-Gab. del 9 agosto 1992, con il quale il consiglio sopraccitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pregnana Milanese (Milano) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Annamaria Cancellieri Peluso è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1992

SCÀLFARO

MANCINO, Ministro dell'interno

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pregnana Milanese (Milano), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 7 e 8 giugno 1992, a seguito dello scioglimento del consiglio stesso disposto con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 febbraio 1992, non ha provveduto alla elezione del sindaco e della giunta.

Infatti, le sedute del 10, 27, 31 luglio, 7 e 8 agosto 1992 risultavano infruttuose ai fini della costituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Milano ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pregnana Milanese (Milano) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Annamaria Cancellieri Peluso.

Roma, 9 settembre 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

92A4408

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 settembre 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Lucera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Lucera (Foggia), a seguito delle dimissioni del sindaco che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Foggia numero 2433/13.4/Gab. dell'8 agosto 1992, con il quale il consiglio sopraccitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lucera (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Tropea è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1992

SCÀLFARO

MANCINO, Ministro dell'interno

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Lucera (Foggia) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 9 giugno 1992, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'enté; infatti, le sedute del 23 e 29 luglio e del 4 agosto 1992 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Foggia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lucera (Foggia) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Salvatore Tropea.

Roma, 9 settembre 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

92A4409

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 19 giugno 1992, n. 391.

Regolamento recante disposizioni concernenti i pannelli di segnalazione delle attrezzature portate o semiportate dalle trattrici agricole durante la circolazione su strada.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con il quale viene approvato il testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, con il quale viene approvato il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale;

Vista la legge 10 febbraio 1982, n. 38;

Vista la legge 16 ottobre 1984, n. 719;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti, 30 giugno 1988, n. 388 (*Gazzetta Ufficiale* - supplemento ordinario - 5 settembre 1988, n. 208), relativo a «pannelli retroriflettenti e fluorescenti per la segnalazione di veicoli pesanti e lunghi»;

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 399, sulle «Norme sulla circolazione delle trattrici agricole munite di attrezzature di tipo portato o semiportato» che:

con l'art. 1, comma 1, inserisce nel decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dopo l'art. 69-bis un ulteriore art. 69-ter nel quale, tra l'altro, si stabilisce l'obbligo di dotare gli ingombri a sbalzo delle attrezzature portate o semiportate di pannelli di segnalazione;

con il comma 2 dello stesso art. 1 domanda al Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, l'emanazione dell'apposito decreto applicativo per i pannelli sopracitati;

Visto l'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella riunione del 21 novembre 1991;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. UL.VAR. 5/41-81 del 18 maggio 1992;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Per attrezzature di tipo portato o semiportato si intendono le attrezzature per lavorazioni agricole sopportate rispettivamente, in modo integrale o parziale, dalla trattrice agricola; esse possono essere collocate in posizione laterale, anteriore o posteriore.

2. Ai fini del presente regolamento, ove non diversamente specificato, con la parola «attrezzatura» o «attrezzo» si intende indifferentemente una attrezzatura di tipo portato o semiportato che presenti sporgenze, rispetto alla sagoma della trattrice, nelle condizioni di circolazione stradale.

Art. 2.

1. Gli ingombri a sbalzo che eccedono la sagoma della trattrice non zavorrata, e che derivano dalle attrezzature di lavoro, debbono essere segnalati longitudinalmente e/o trasversalmente con pannelli retroriflettenti e fluorescenti, posti secondo le prescrizioni di seguito elencate.

2. Ai fini del presente decreto per sagoma in pianta s'intende quella individuata dalla traccia a terra dei piani

verticali, paralleli agli assi longitudinali e trasversali del veicolo, tangenti alle parti più esterne della trattrice isolata senza zavorra e senza sollevatori.

Art. 3.

1. I pannelli segnalanti gli ingombri a sbalzo di cui all'art. 2, comma 1 devono essere conformi alle figure 1, 2A, 2B, 3A, 3B di cui all'allegato I al presente regolamento del quale forma parte integrante.

Art. 4.

1. I pannelli di cui all'art. 2, comma 1, devono essere approvati secondo le modalità già previste dal decreto ministeriale 30 giugno 1988, n. 388, nelle dimensioni relative al precedente art. 3.

2. I pannelli devono essere muniti di almeno 4 fori, uno per angolo, per la loro apposizione sulle attrezzature e/o sul veicolo.

Art. 5.

1. I pannelli di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, devono essere installati nel rispetto delle seguenti prescrizioni generali:

a) i pannelli possono essere amovibili, purché la loro installazione risulti stabile e sicura;

b) i pannelli per le segnalazioni anteriore e/o posteriore degli ingombri a sbalzo devono essere applicati su un piano verticale perpendicolare all'asse della trattrice agricola; i pannelli, per quanto più possibile, devono essere posti in corrispondenza del limite esterno degli ingombri a sbalzo;

c) i pannelli per le segnalazioni laterali degli ingombri a sbalzo devono essere applicati parallelamente al piano longitudinale mediano del complesso;

d) l'altezza massima dal suolo del bordo superiore dei pannelli non deve risultare superiore a 2,20 m;

e) i pannelli non possono sporgere dalla sagoma del complesso trattrice-attrezzatura, né costituire sporgenza pericolosa rispetto alla parte sulla quale sono applicati.

2. Gli ingombri laterali a sbalzo dovuti alle attrezzature che superino la sagoma della trattrice, devono essere segnalati con i pannelli rettangolari di cui alle figure 2A, 2B, 3A, 3B sia nella parte anteriore che posteriore dell'ingombro stesso.

3. Nel caso in cui gli ingombri a sbalzo laterali si ripetano anteriormente e posteriormente, sarà sufficiente segnalare tali ingombri solo sulla parte anteriore dell'attrezzatura montata anteriormente e sulla parte posteriore dell'attrezzatura montata posteriormente.

4. La segnalazione dell'attrezzatura sporgente deve essere realizzata di norma mediante due pannelli installati secondo le configurazioni B) e C) in modo da risultare per quanto possibile simmetrici.

5. Qualora la conformazione o la larghezza dell'attrezzatura sia tale da non permettere l'apposizione dei due pannelli di cui al comma precedente, potrà essere usato il solo pannello quadrato di figura 1.

Le segnalazioni devono essere apposte quanto più possibile in prossimità degli estremi longitudinali e trasversali dell'attrezzatura rispetto alla sagoma della trattrice agricola isolata.

6. Se la sporgenza longitudinale ha una lunghezza superiore al 40% della trattrice rispetto alla sua sagoma in pianta, detta sporgenza deve essere altresì segnalata con i pannelli laterali (figure 2A e 2B) posti su entrambi i lati.

7. Qualora l'attrezzatura longitudinale posteriore determini una lunghezza eccezionale del complesso ed abbia dimensioni trasversali inferiori a 1,20 m, sulla sua estremità potrà essere ammessa l'applicazione del solo pannello di cui all'art. 69-bis del testo unico relativo alle macchine agricole eccezionali.

8. I pannelli di figure 2A e 3A devono essere posti sul lato sinistro della macchina rispetto all'asse di simmetria della trattrice, i pannelli di figure 2B e 3B devono essere posti sul lato destro della macchina rispetto all'asse di simmetria della trattrice.

Art. 6.

1. Le parti a sbalzo se costituite da attrezzature che presentino superfici taglienti o appuntite, devono essere protette con cuffie atte ad attenuare la pericolosità e segnalate in ogni caso con i pannelli di cui agli articoli precedenti.

Art. 7.

1. Decorso un anno dalla pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta Ufficiale*, è fatto divieto di circolazione alle trattrici agricole con attrezzature di tipo portato o semiportato in posizione laterale, anteriore o posteriore, sprovviste dei pannelli approvati o installati in modo difforme dalle disposizioni del presente decreto.

2. Ai trasgressori del presente regolamento si applicano le sanzioni di cui al comma 7 dell'art. 69-ter del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni e integrazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.




Roma, 19 giugno 1992

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

Il Ministro dei lavori pubblici
PRANDINI

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1992
Registro n. 8 Trasporti, foglio n. 339

ALLEGATO 1

**Configurazione B****Configurazione C**

TOLLERANZE:
 Larghezza strisce $\pm 2,5$ mm
 Inclinazione strisce $\pm 5^\circ$
 Altre quote $\pm 2,5$ mm

COLORI:
 Rosso fluorescente
 Giallo retroriflettente

SEGNALAZIONE INGOMBRI A SBALZO (art. 3, comma.1)

Visto, il *Ministro dei trasporti*
BERNINI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

-- Il D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, approva il testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, nel quale la legge n. 399/1990 introduce il nuovo art. 69-ter.

-- La legge 10 febbraio 1982, n. 38, con l'art. 9 ha modificato l'art. 69 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, stabilendo tra l'altro i valori limiti legali delle dimensioni e masse delle macchine agricole.

-- La legge 16 ottobre 1984, n. 719, integra il D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, per quanto concerne la disciplina della circolazione delle macchine agricole con la modifica dell'art. 69 e con l'aggiunta dell'art. 69-bis.

-- Il D.M. 30 giugno 1985 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 1985) stabilisce le modalità di segnalazione, mediante pannelli retroriflettenti dei veicoli e dei carichi eccezionali, rispetto ai limiti legali di cui all'art. 32 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.

-- Il D.M. 30 giugno 1988, n. 388 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 5 settembre 1988) stabilisce le norme di installazione dei pannelli retroriflettenti e fluorescenti per la segnalazione dei veicoli pesanti e lunghi, nonché quelle di omologazione dei medesimi, per le quali fa riferimento al regolamento ECE/ONU n. 70.

La legge 15 dicembre 1990, n. 399:

al comma 1 dell'art. 1, dopo l'art. 69-bis del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, introdotto dalla legge 16 ottobre 1984, n. 719, introduce a sua volta il seguente:

«Art. 69-ter (Circolazione delle trattrici agricole). — 1. Le trattrici agricole per circolare su strada con attrezzature di tipo portato o semiportato in posizione laterale, anteriore o posteriore, devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

a) la lunghezza complessiva dell'insieme trattrice-attrezzo non deve superare il doppio di quella della trattrice isolata e non zavorrata, fermo restando l'obbligo di iscrizione nella sagoma fissata dagli articoli 32 e 69;

b) la massa complessiva dell'attrezzo o degli attrezzi portati non deve superare il 30 per cento di quella della trattrice isolata e non zavorrata nei limiti delle masse fissate dall'art. 69;

c) quali che siano le condizioni di carico della trattrice la massa trasmessa sulla strada dall'asse di guida in condizioni statiche non deve essere inferiore al 20 per cento di quella della trattrice stessa in ordine di marcia;

d) il bloccaggio tridirezionale degli attacchi di supporto degli attrezzi deve impedire, durante il trasporto, qualsiasi oscillazione degli stessi rispetto alla trattrice;

e) le attrezzature semiportate agganciate all'attacco a tre punti posteriore della trattrice agricola debbono essere equipaggiate con una o più ruote liberamente orientabili intorno ad un asse verticale rispetto al piano di appoggio, ovvero essere munite di dispositivi atti a consentire la corretta iscrizione in curva del complesso trattrice-attrezzo.

2. Gli ingombri a sbalzo derivanti da attrezzature portate o semiportate devono essere dotati di pannelli retroriflettenti e fluorescenti con le caratteristiche colorimetriche e fotometriche di cui al decreto del Ministro dei trasporti 30 giugno 1988, n. 388.

3. Qualora gli ingombri costituiti da attrezzi portati o semiportati occultino la visibilità dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione della trattrice, questi devono essere ripetuti secondo quanto disposto dal regolamento, ovvero delle prescrizioni dell'allegato 12 al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212.

4. Le trattrici agricole con attrezzature di tipo portato o semiportato ancorché rientranti nei limiti di sagoma di cui al comma 1, devono essere equipaggiate con il dispositivo a luce lampeggiante gialla previsto dal quinto comma dell'art. 76.

5. Le trattrici agricole equipaggiate con attrezzature di tipo portato o semiportato che non rientrano nei limiti stabiliti nel comma 1 sono considerate macchine agricole eccezionali e si applicano ad esse le norme di cui all'art. 69-bis.

6. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 5 è punito ai sensi dell'art. 69.

7. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila;

al comma 2 dell'art. 1 dà mandato al Ministero dei trasporti ad emanare, di concerto con il Ministero dei lavori pubblici, un decreto inteso a definire le dimensioni dei pannelli, di cui al comma 2 dell'art. 69-ter nonché le relative modalità di applicazione ed i tempi di attuazione.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 4:

— Per il D.M. n. 388 1988 si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 5:

— L'art. 69-bis del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393 1959, aggiunto dall'art. 2 della legge n. 719/1984, è così formulato:

«Art. 69-bis. — La domanda per l'autorizzazione al transito delle macchine agricole eccezionali deve essere presentata in carta legale:

- 1) ai compartimenti ANAS per le strade statali;
- 2) ai comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti per le strade di loro competenza;
- 3) alle province per la rimanente rete viaria.

La domanda deve essere corredata della fotocopia del certificato di circolazione o di altro titolo di identificazione descrittivo del mezzo agricolo e deve contenere tutte le indicazioni per individuare l'itinerario prescelto e l'ammissibilità della domanda.

Gli uffici competenti, entro dieci giorni dalla data di presentazione della domanda, rilasciano su appositi moduli l'autorizzazione al transito prescrivendone condizioni e cautele.

Le autorizzazioni al transito sono concesse ai richiedenti con validità sino al 31 dicembre di ogni anno.

L'autorizzazione può essere rinnovata di anno in anno con validità dalla data di presentazione della richiesta di rinnovo.

I titolari dell'autorizzazione devono accertare direttamente, sotto la propria responsabilità, l'esistenza di eventuali limitazioni, anche temporanee, presenti lungo il percorso da essi prescelto nonché, per i veicoli sino a metri 3,20 di larghezza, devono adottare un dispositivo lampeggiante a luce gialla intermittente e drappi rossi delimitanti l'ingombro massimo del veicolo. Per i veicoli eccedenti la sagoma di metri 3,20 in larghezza deve essere anche adottata la scorta tecnica

dell'azienda mediante persona che preceda il mezzo in marcia a distanza non inferiore a metri 75, munita di ampio drappo di colore rosso con il quale deve essere segnalata tempestivamente ed efficacemente la presenza e l'ingombro della macchina agricola agli altri utenti della strada.

In caso di transito durante le ore notturne o in condizioni di scarsa visibilità il personale di scorta deve essere munito di un efficace dispositivo a luce propria di colore rosso lampeggiante.

Le macchine agricole eccezionali nella parte posteriore debbono essere munite di un pannello amovibile a strisce alterne bianche e rosse di materiale rifrangente delle dimensioni di centimetri 50 per 50.

Il conducente della macchina agricola, durante l'effettuazione del transito, deve essere munito dell'autorizzazione da esibire, dietro richiesta, agli organi preposti alla vigilanza stradale».

Nota all'art. 7:

— l'art. 69-ter del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, è riportato in nota alle premesse.

92G0431

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 21 settembre 1992.

Estensione del periodo di autorizzazione alla pesca del novellame di mitili.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, così come modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente il piano per la razionalizzazione della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1991, che detta disposizioni in materia di novellame allo stato vivo destinato agli allevamenti ed ai ripopolamenti;

Valutata la possibilità, in relazione alle istanze dei pescatori, di ampliare il periodo di autorizzazione alla pesca del novellame di mitili, senza che venga alterata la consistenza di tale tipo di risorsa;

Sentiti la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il Comitato nazionale di gestione;

Decreta:

Art. 1.

La pesca di novellame di mitili è autorizzata nei periodi 15 gennaio-15 giugno e 15 settembre-15 novembre.

Art. 2.

Le specie pescabili, nonché i quantitativi massimi pescabili da ciascuna ditta saranno indicati annualmente dal Ministero della marina mercantile, sentito il comitato nazionale di gestione, tenuto conto anche delle specie e delle quantità effettivamente pescate nel corso dell'anno precedente.

Rimangono immutate le altre disposizioni dettate dal decreto 22 marzo 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 1992

Il Ministro: TESINI

92A4392

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 21 maggio 1992.

Determinazione del corrispettivo dovuto all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per ogni titolo pagato di pensione, di assegno o di indennità di accompagnamento a favore di mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti per conto del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1991.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 aprile 1961, n. 355;

Visto l'art. 19 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 854;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto ministeriale Poste-Tesoro 25 giugno 1991;

Sentita la commissione di cui al secondo comma dell'art. 1 della predetta legge n. 854/1973;

Decreta

Art. 1.

Il corrispettivo dovuto all'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per ogni titolo pagato di pensione, di assegno o di indennità di accompagnamento a favore di mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti per conto del Ministero dell'interno, è determinato in L. 6.925 per l'anno finanziario 1991.

Art. 2.

Al rimborso della differenza tra il corrispettivo versato e quello dovuto per l'anno 1991, si provvederà entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, mentre per il corrispettivo dovuto per gli anni finanziari 1992 e seguenti si provvederà entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le operazioni effettuate.

Art. 3.

L'onere di cui ai precedenti articoli 1 e 2 graverà sui capitoli 4288, 4289 e 4290 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 1992

*Il Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni*
VIZZINI

Il Ministro del tesoro
CARLI

*Registrato alla Corte dei Conti il 4 settembre 1992
Registro n. 26 Poste, foglio n. 58*

92A4393

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 settembre 1992.

Trasferimento del complesso aziendale assicurativo della rappresentanza generale per l'Italia della Nord-Deutsche Versicherungs - Aktiengesellschaft, in Genova, alla Faro - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla Nord-Deutsche Versicherungs - Aktiengesellschaft, con sede in Amburgo (Repubblica federale tedesca) e rappresentanza generale per l'Italia in Genova;

Vista la domanda in data 20 dicembre 1991 con la quale la predetta rappresentanza generale della Nord-Deutsche Versicherungs - Aktiengesellschaft, ha chiesto l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il trasferimento del complesso aziendale relativo alla medesima rappresentanza, comprensivo dell'intero portafoglio assicurativo, alla Faro - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Genova;

Vista la convenzione di cessione del portafoglio assicurativo e di ogni altra attività e passività della rappresentanza generale per l'Italia della Nord-Deutsche alla Faro S.p.a., in data 19 dicembre 1991;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1992, con il quale la Faro - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Genova, è stata autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa e riassicurativa nei rami danni;

Vista la lettera n. 231170 in data 24 luglio 1992, con la quale l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza di trasferimento di cui sopra, dando nel contempo comunicazione che avviso parimenti favorevole era stato espresso dall'organo di vigilanza tedesco;

Ritenuto che per il predetto trasferimento di portafoglio ricorrano le condizioni previste dalla vigente normativa;

Decreta

Art. 1.

Sono approvate le deliberazioni e le condizioni, contenute negli atti citati in premessa, relative al trasferimento del complesso aziendale, comprensivo dell'intero portafoglio assicurativo, della rappresentanza generale per l'Italia della Nord-Deutsche Versicherungs - Aktiengesellschaft, in Genova, alla Faro - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Genova.

Art. 2.

Sono decadute tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già concesse alla rappresentanza generale per l'Italia della Nord-Deutsche Versicherungs - Aktiengesellschaft, in Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 1992

Il Ministro: GUARINO

92A4394

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari al titolare del consolato onorario in Aberdeen (Gran Bretagna)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Fabrizio Noci, vice console onorario in Aberdeen (Gran Bretagna), con circoscrizione territoriale comprendente la regione di Grampian, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Edimburgo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

d) emanazione di atti conservativi, che non implicino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

e) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

f) rinnovo di passaporti nazionali a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Edimburgo, esclusi in ogni caso i passaporti dei connazionali aventi obblighi di leva;

g) rilascio di procure speciali per le quali la legge non richiede la forma dell'atto pubblico, limitatamente alle persone fisiche, a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare;

h) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 1992

p. Il Ministro: AZZARÀ

92A4396

Limitazione delle funzioni consolari al titolare del consolato onorario in Glasgow (Gran Bretagna)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Leandro Franchi, console onorario in Glasgow (Gran Bretagna), con circoscrizione territoriale comprendente i distretti di Bearsden, Clydebank, Renfrew e Eastwood, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Edimburgo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

d) emanazione di atti conservativi, che non implicino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

e) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

f) rinnovo di passaporti nazionali a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Edimburgo, esclusi in ogni caso i passaporti dei connazionali aventi obblighi di leva;

g) rilascio di procure speciali per le quali la legge non richiede la forma dell'atto pubblico, limitatamente alle persone fisiche, a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare;

h) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 1992

p. Il Ministro: AZZARÀ

92A4397

Limitazione delle funzioni consolari al titolare del consolato onorario in Santa Cruz de Tenerife (Spagna)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(*Omissis*)

Decreta:

Il sig. Vincenzo Medina, console onorario in Santa Cruz de Tenerife (Spagna), con circoscrizione territoriale comprendente le isole di Tenerife, la Gomera, Hierro e Palma, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Madrid degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) trasmissione all'ambasciata d'Italia in Madrid delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implicino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Madrid;

h) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 1992

p. Il Ministro: AZZARÀ

92A4398

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestato di pubblica benemerenzza al valor civile

Con decreto ministeriale 5 agosto 1992 è stato conferito l'attestato di pubblica benemerenzza al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate:

Agente del Corpo di polizia penitenziaria Maurizio Sossella, il 4 luglio 1991, in Roma. — Con generoso slancio, si poneva all'inseguimento di due nomadi che avevano perpetrato un furto ai danni di alcuni cittadini stranieri, riuscendo a fermarli ed a recuperare la refurtiva.

Brigadiere dei carabinieri Francesco Bizzoca, l'8 novembre 1991, in Trani (Bari). — Con generoso slancio accorreva in soccorso di una donna gettata in mare a scopo suicida, riuscendo a trarla in salvo.

Capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco Loris Casanova, il 25 novembre 1990, in Marina di Ravenna (Ravenna). — Componente del nucleo sommozzatori, interveniva in soccorso degli occupanti di un elicottero precipitato in mare riuscendo, dopo lunghe ricerche, a recuperare le salme delle vittime.

Capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco Stelio Sangiorgi, il 25 novembre 1990, in Marina di Ravenna (Ravenna). — Componente del nucleo sommozzatori, interveniva in soccorso degli occupanti di un elicottero precipitato in mare riuscendo, dopo lunghe ricerche, a recuperare le salme delle vittime.

92A4386

Conferimento di medaglie al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1992, sulla proposta del Ministro dell'interno, è stata conferita la medaglia d'oro al valor civile «alla memoria» alla persona sottoindicata con la motivazione di seguito riportata:

Maresciallo maggiore dei carabinieri Giuliano Guazzelli. — Sottufficiale di elevatissime qualità professionali, impegnato in delicate attività investigative in aree caratterizzate da alta incidenza del fenomeno mafioso, operava con eccezionale perizia, sereno sprezzo del pericolo ed incondizionata dedizione al dovere ed alle istituzioni, fornendo costanti e determinanti contributi alla lotta contro la criminalità organizzata fino al supremo sacrificio della vita, stroncata da proditorio ed efferato agguato criminale. Eccelso esempio di preclare virtù civiche ed altissimo senso del dovere. — Agrigento, 4 aprile 1992.

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1992, sulla proposta del Ministro dell'interno, sono state conferite le medaglie d'argento al valor civile alle persone sottoindicate con la motivazione di seguito a ciascuna riportata:

Finanziere Bartolomeo Billardello. — Libero dal servizio, con generoso slancio e coraggio non comune, affrontava un individuo armato che stava perpetrando una rapina riuscendo, insieme ad altro animoso, ad immobilizzarlo e disarmarlo. Nobile esempio di sprezzo del pericolo e di altissimo senso del dovere. — Mantova, 1° febbraio 1992.

Agente del Corpo di polizia penitenziaria Gino Contu. — Con generoso slancio e sprezzo del pericolo, si tuffava nel mare agitato in soccorso di quattro bambine e di una donna in procinto di annegare riuscendo, dopo reiterati tentativi e con gravoso sforzo fisico, a trarle in salvo a riva. Nobile esempio di elette virtù civiche e di altissimo senso del dovere. — Porto Tramatzu - Villaputzu (Cagliari), 16 luglio 1991.

Appuntato scelto della Guardia di finanza Claudio Totonelli. — Libero dal servizio, con generoso slancio e sprezzo del pericolo si addentrava in un appartamento in cui si era sviluppato un incendio riuscendo a raggiungere ed a trarre in salvo un ragazzo rimasto intrappolato. Rientrato nuovamente nell'edificio per portare soccorso al padre del giovane, doveva desistere a causa del fumo e delle alte fiamme. Nobile esempio di non comune spirito di abnegazione ed elevato senso del dovere. — Caprarola (Viterbo), 5 aprile 1991.

Appuntato scelto dei carabinieri Giovanni Dell'Anno. — Unitamente a parigrado interveniva presso un istituto di credito ove era in atto una rapina e, dando prova di eccezionale coraggio, alto senso del dovere e sprezzo del pericolo, ingaggiava un violento conflitto a fuoco con quattro pericolosi malviventi. Sebbene ferito ad una gamba, reiterava l'azione di fuoco, ferendo uno dei malfattori in fuga e costringendo gli altri a disfarsi delle armi e dell'ingente refurtiva. La sua comunicazione tempestiva dell'accaduto alla centrale operativa permetteva successivamente l'arresto dei rapinatori. — Prato (Firenze), 9 gennaio 1992.

Appuntato scelto dei carabinieri Ciro Formoso. — Unitamente a parigrado interveniva presso un istituto di credito ove era in atto una rapina e, dando prova di eccezionale coraggio, alto senso del dovere e sprezzo del pericolo, ingaggiava un violento conflitto a fuoco con quattro malviventi, ferendone uno e costringendo gli altri a disfarsi delle armi e dell'ingente refurtiva. La sua comunicazione tempestiva dell'accaduto alla centrale operativa permetteva successivamente l'arresto dei rapinatori. — Prato (Firenze), 9 gennaio 1992.

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1992, sulla proposta del Ministro dell'interno, sono state conferite le medaglie di bronzo al valor civile alle persone sottoindicate con la motivazione di seguito a ciascuna riportata:

Brigadiere della Guardia di finanza Antonio Borgomeo. — Con sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere partecipava, unitamente ad un subalterno ed a personale della Polizia di Stato, all'inseguimento di quattro pericolosi pregiudicati riuscendo, in seguito a violenta colluttazione, a trarli in arresto. — Latina, 23 gennaio 1991.

Finanziere Vittorio Vitozzi. — Con sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere partecipava, unitamente ad un superiore ed a personale della Polizia di Stato, all'inseguimento di quattro pericolosi pregiudicati riuscendo, in seguito a violenta colluttazione, a trarli in arresto. — Latina, 23 gennaio 1991.

Vice questore aggiunto della Polizia di Stato Wolfgang D'Ottavi. — Con sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere partecipava, unitamente ad altro personale della Polizia di Stato e della Guardia di finanza, all'inseguimento di quattro pericolosi pregiudicati riuscendo, in seguito a violenta colluttazione, a trarli in arresto. — Latina, 23 gennaio 1991.

Ispettore della Polizia di Stato Luigi Pescuma. — Con sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere partecipava, unitamente ad altro personale della Polizia di Stato e della Guardia di finanza, all'inseguimento di quattro pericolosi pregiudicati riuscendo, in seguito a violenta colluttazione, a trarli in arresto. — Latina, 23 gennaio 1991.

Assistente capo della Polizia di Stato Antonio Papa. — Componente l'equipaggio di una volante, con sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere partecipava, unitamente ad altro personale della Polizia di Stato e della Guardia di finanza, all'inseguimento di quattro pericolosi pregiudicati riuscendo, in seguito a violenta colluttazione, a trarli in arresto. — Latina, 23 gennaio 1991.

Assistente della Polizia di Stato Pellegrino Panagrosso. — Componente l'equipaggio di una volante, con sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere partecipava, unitamente ad altro personale della Polizia di Stato e della Guardia di finanza, all'inseguimento di quattro pericolosi pregiudicati riuscendo, in seguito a violenta colluttazione, a trarli in arresto. — Latina, 23 gennaio 1991.

Brigadiere della Guardia di finanza Giuseppe Moretti. — Con sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere si addentrava, insieme a due subalterni, in un edificio scolastico in cui si era sviluppato un incendio, riuscendo a trarre in salvo gli studenti. Benché gravemente intossicato dalle esalazioni tossiche, collaborava poi con i vigili del fuoco e le altre Forze dell'ordine nello spegnimento delle fiamme. — Napoli, 10 dicembre 1991.

Finanziere Raffaele Raguseo. — Con sprezzo del pericolo e alto senso del dovere si addentrava, insieme a collega e a superiore, in un edificio scolastico in cui si era sviluppato un incendio, riuscendo a trarre in salvo gli studenti. Benché gravemente intossicato dalle esalazioni tossiche, collaborava poi con i vigili del fuoco e le altre Forze dell'ordine nello spegnimento delle fiamme. — Napoli, 10 dicembre 1991.

Finanziere Filippo Mocogni. — Con sprezzo del pericolo e alto senso del dovere si addentrava, insieme a collega e a superiore, in un edificio scolastico in cui si era sviluppato un incendio, riuscendo a trarre in salvo gli studenti. Benché gravemente intossicato dalle esalazioni tossiche, collaborava poi con i vigili del fuoco e le altre Forze dell'ordine nello spegnimento delle fiamme. — Napoli, 10 dicembre 1991.

Maresciallo ordinario dei carabinieri Francesco Longo. — Con sprezzo del pericolo e alto senso del dovere, si addentrava in un appartamento in fiamme riuscendo a trarre in salvo una donna ormai esanime. Nonostante le esalazioni tossiche e le ustioni, rientrava nell'edificio e portava all'esterno una bombola di gas surriscaldata, evitando così più gravi conseguenze. — Belmonte Calabro (Cosenza), 5 febbraio 1991.

NP/PN Gianluca Ghidoni. — Con generoso slancio e sprezzo del pericolo, si tuffava in mare in aiuto di due bambini in procinto di annegare, riuscendo a trarli in salvo a bordo di una imbarcazione. Soccorreva poi altri tre naufraghi, conducendoli a riva. — S. Teodoro (Nuoro), 14 agosto 1991.

Appuntato dei carabinieri Alessandro Cantatore. — Addentratosi, insieme ad un subalterno, in un appartamento in cui si era sviluppato un incendio con sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere si prodigava nello spegnimento delle fiamme e riusciva a portare all'esterno una bombola di gas surriscaldata, evitando così più gravi conseguenze. — Tavolato (Pesaro), 15 febbraio 1992.

Carabiniere Michele Turulli. — Addentratosi, insieme ad un superiore, in un appartamento in cui si era sviluppato un incendio, con sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere si prodigava nello spegnimento delle fiamme e riusciva a portare all'esterno una bombola di gas surriscaldata, evitando così più gravi conseguenze. — Tavolato (Pesaro), 15 febbraio 1992.

92A4387

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 30 luglio 1992, l'Associazione italiana della Croce rossa è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta dal sig. Salvatore Dossi con testamento olografo per atto dott. Sergio Miliotti, notaio in Cinisello Balsamo, numero di repertorio 753 e consistente in beni mobili costituiti da un libretto di risparmio del Banco di Roma, agenzia 8 di Milano, per un saldo di L. 29.538.822 e buoni postali fruttiferi per un valore di circa L. 198.000.000 e in un immobile sito in Trieste, via Ugo Foscolo n. 27.

92A4388

Revoche di autorizzazioni alla produzione farmaceutica

Con decreto ministeriale n. 663 del 14 agosto 1992 è stata revocata, su rinuncia, alla società Dynacren lab. farm. del dott. A. Francioni e di M. Gerosa S.a.s. con sede legale in via P. Nenni n. 12, Castelletto Ticino (Novara), codice fiscale n. 00503200123, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e farmaci preconfezionati prodotti industrialmente nello stabilimento farmaceutico sito in via Sempione n. 72-74, Sesto Calende (Varese).

Con decreto ministeriale n. 666 del 14 agosto 1992 è stata revocata, su rinuncia, alla società Omit Laboratori S.r.l., con sede legale in via Appia km 54,7, Cisterna (Latina), codice fiscale n. 03735791000, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nello stabilimento farmaceutico sito in via Appia km 54,7, Cisterna (Latina).

Con decreto ministeriale n. 670 del 14 agosto 1992 è stata revocata, su rinuncia, alla società Gibipharma S.p.a., con sede legale in via S. Sofia n. 22, Milano, codice fiscale n. 00780970158, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nello stabilimento farmaceutico sito in via C. Pisacane n. 10, Pero (Milano).

92A4399

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Comunicati concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
84 CA	Mereu Carlo	Cagliari

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi ed hanno restituito i relativi punzoni, ad eccezione dei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario, per i quali è stata prodotta dai singoli interessati regolare dichiarazione di smarrimento.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici, competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
816 AL	Omodeo Sandro	Valenza	2
126 AN	Silver di Camilletti G.	Castelfidardo	1
1275 VI	Gold Bassano	Bassano del Grappa	3

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi.

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
1622 AL	Pizzetti Carlo	Valenza
2185 AL	Oddone Matteo	Ovada
3225 AL	L'argento di Silvestri Walter	Alessandria
3253 AL	Gold Time di Gibin G. e Tita V.	Valenza
1078 FI	Punto oro	Firenze
289 GE	Silver C.P.	Genova
1430 MI	Cestaro Roberto	Rho (Milano)
1431 MI	Nale Uggé Bossi	Milano
821 VI	Microvax di Pinton Silvano	Dueville

92A4419

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. dei prodotti ricavati dalla distillazione della frutta e delle patate di produzione nazionale.

Si riporta qui di seguito il testo del disciplinare riguardante condizioni e modalità di acquisto, da parte dell'A.I.M.A., dell'alcole ottenuto dalla distillazione della frutta e delle patate di produzione nazionale, approvato dal consiglio di amministrazione.

Art. 1.

I distillatori riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 1° marzo 1984 ed iscritti all'albo assuntori A.I.M.A. secondo la recente normativa pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1° febbraio 1991, che intendano consegnare all'A.I.M.A. il prodotto ottenuto, nel periodo 1° novembre 1990-31 ottobre 1991, dalla distillazione della frutta e delle patate di produzione nazionale, devono presentare offerta di vendita secondo le modalità e alle condizioni stabilite dalla presente deliberazione.

Art. 2.

Il prodotto che può formare oggetto dell'acquisto da parte dell'A.I.M.A. è l'alcole etilico buon gusto, avente almeno le caratteristiche qualitative previste dalla legge 3 ottobre 1957, n. 1029.

Non possono formare oggetto di acquisto gli alcoli di scarto (teste e code).

Art. 3.

L'acquisto da parte dell'A.I.M.A. del prodotto di cui al precedente art. 2 è effettuato in base all'offerta scritta del venditore, contenente le seguenti indicazioni:

a) denominazione o ragione sociale e sede della ditta venditrice, nonché il nome, il cognome e la qualifica del legale rappresentante;

b) la quantità (espressa in ettolitri e in ettanidri), la qualità e gradazione alcolica effettiva della partita di prodotti offerta in vendita, con la specificazione della quantità di materia prima dalla e della quale è stata ottenuta;

c) denominazione e sede dello stabilimento nel quale è stata effettuata la distillazione;

d) ubicazione del magazzino di deposito del prodotto, con la specifica dei contenitori nei quali lo stesso si trova conservato;

e) dichiarazione sulle modalità di pagamento del prezzo di acquisto da parte dell'A.I.M.A. (commutazione in vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, accreditamento in c/c bancario o postale, ecc.).

Art. 4.

L'offerta di vendita deve essere redatta su carta legale e pervenire all'A.I.M.A. entro e non oltre il 30 novembre 1991, corredata dai seguenti documenti in duplice copia, di cui una in originale o in copia autenticata:

a) certificato della cancelleria del tribunale e della camera di commercio, industria ed artigianato — di data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'offerta — indicante, tra l'altro, le complete generalità e la qualifica del legale rappresentante della ditta offerente;

b) dichiarazione del competente UTIF relativa alla partita di prodotto offerta in vendita, conforme allo schema allegato alla precedente deliberazione;

c) pagine del registro serie C mod. 41, vistate dallo stesso UTIF, dalle quali risultino la presa di carico e la lavorazione della quantità di materia prima riguardante la partita di alcole offerta in vendita;

d) obbligazione irrevocabile dell'assuntore alla ricezione, conservazione e cessione del prodotto oggetto dell'offerta alle condizioni e modalità previste dal contratto di assuntoria stipulato con l'A.I.M.A. per l'anno 1992;

e) dichiarazione con la quale il titolare della distilleria precisa, sotto la propria personale responsabilità, che la materia prima distillata è di produzione nazionale, con firma autenticata nelle forme di legge.

Art. 5.

Verificata la regolarità dell'offerta e della relativa documentazione, l'A.I.M.A. provvede alla comunicazione di accettazione della partita di prodotto offerta in vendita, mediante lettera raccomandata, inviata anche all'UTF.

Art. 6.

Il prezzo di acquisto dovuto dall'A.I.M.A. al venditore è di L. 1.520 per ettolitro e per grado alcolico e si applica a merce nuda in partenza dal luogo di immagazzinamento del prodotto.

Art. 7.

Il passaggio in proprietà del prodotto e la relativa consegna, con la costituzione del conseguente rapporto contrattuale, decorrono, a tutti gli effetti giuridici ed economici, dalla data di autenticazione della firma di accettazione apposta sulla riproduzione completa della lettera con la quale l'A.I.M.A. accetta l'acquisto dell'alcole in questione.

La consegna può avvenire anche con consegne in luogo diverso da quello in cui il prodotto è immagazzinato al momento della presentazione dell'offerta di vendita all'A.I.M.A.

In relazione a ciò l'A.I.M.A. si riserva la facoltà di avviare l'alcole acquistato in deposito presso i magazzini che l'A.I.M.A. stessa ritenga più idonei, anche in previsione delle successive cessioni. In ogni caso le spese di trasporto al deposito indicato dall'A.I.M.A. sono a carico dell'offerente.

Pertanto, il servizio di assuntoria per la ricezione, conservazione e cessione delle partite di prodotto acquistato resta affidato all'ente assuntore con le modalità e alle condizioni previste dal contratto di assuntoria già stipulato con l'A.I.M.A. per l'anno 1992.

Art. 8.

L'A.I.M.A. dispone il pagamento del prezzo di acquisto dovuto al venditore, dietro presentazione:

1) della fattura emessa dal venditore medesimo al ricevimento della lettera di cui al precedente art. 5;

2) di tutte le documentazioni anche di natura assicurativa e fidejussoria (da presentarsi in originale e in copia), previste dal contratto di assuntoria stipulato secondo le modalità indicate dal precedente art. 7;

3) prospetto riassuntivo delle fatture da cui risultino, per ciascun produttore, la quantità ceduta, il tipo di prodotto, il prezzo corrisposto, l'imponibile, l'IVA, la data di quietanza, nonché una dichiarazione, con firma autenticata nelle forme di legge, con la quale il titolare della distilleria precisa, sotto la propria personale responsabilità, che i dati riportati nel prospetto di cui sopra sono conformi a quelli indicati nelle citate fatture.

Art. 9.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

ALLEGATO

Vista l'istanza del della distilleria
.....
con sede in via.....;

Visti gli atti di ufficio;

Si attesta che:

presso lo stabilimento sito in via
della distilleria sono stati ottenuti
dalla distillazione delle (1) effettuata dal
al HI a gradi
pari ad Hu di
rispondente alle caratteristiche qualitative previste dalla legge come dai
certificati di analisi n.

La qualità della materia prima è stata controllata mediante analisi
 si campioni di fermentato di cui ai certificati

Il predetto quantitativo di alcole è depositato nei serbatoi
 nn. del magazzino fiduciario (2).....
 sito in via
 e rimane vincolato per le destinazioni che saranno disposte
 dall'A.I.M.A.

Il presente attestato viene rilasciato in un solo originale per essere
 presentato all'A.I.M.A. ed è nullo per qualsiasi altro scopo.

Il capo ufficio

(1) Precisare la qualità della materia prima.

(2) Di fabbrica o sussidiario di fabbrica.

92A4400

REGIONE UMBRIA

Autorizzazione alla produzione e alla vendita dell'acqua minerale «Motette» in cartone politenato

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 500 del 7
 settembre 1992 la Motette S.r.l., con sede in Scheggia (Perugia), è stata
 autorizzata a produrre e a mettere in vendita l'acqua minerale naturale
 «Motette», nel tipo liscia in contenitori di cartone politenato tipo
 CA.PE.AL 321 prodotto dalla Saffapak S.r.l. - Divisione Europoligrafico
 di Perugia della capacità di litri 1,0.

92A4389

REGIONE PUGLIA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Foggia, Lequile, Martina Franca, San Giovanni Rotondo e Taranto

La giunta della regione Puglia con atto n. 2089 del 15 maggio 1992
 esecutivo a norma di legge, ha approvato la variante al piano regolatore
 generale del comune di San Giovanni Rotondo relativamente alla strada
 statale n. 272 per l'eliminazione di tre dossi stradali.

La giunta della regione Puglia con atto n. 2648 del 1° giugno 1992
 esecutivo a norma di legge, ha approvato la variante al piano regolatore
 generale del comune di Martina Franca relativa alla istituzione di una
 fermata suppletiva sulla linea ferroviaria della Sud-Est in località
 «Pergola» come da delibera del C.C. n. 113 del 25 maggio 1991.

La giunta della regione Puglia con atto n. 2649 del 1° giugno 1992
 esecutivo a norma di legge, ha approvato la variante del piano
 regolatore generale del comune di Lequile per la realizzazione da parte
 dell'A.N.A.S. di uno svincolo sulla strada statale «circonvallazione di
 Lecce» in corrispondenza con la strada statale n. 101 di Gallipoli come
 da delibera del C.C. n. 221 del 21 luglio 1989.

La giunta della regione Puglia con atto n. 2681 del 1° giugno 1992
 esecutivo a norma di legge, ha approvato la variante al piano regolatore
 generale del comune di Taranto per l'adeguamento della strada statale
 n. 7 «Appia» - tronco Massafra-Taranto - dal km 639 + 000 al
 km 643 + 350 come da delibera del C.C. n. 25 del 26 gennaio 1991.

La giunta della regione Puglia con atto n. 8642 del 1° giugno 1992
 esecutivo a norma di legge, ha approvato la variante al piano regolatore
 generale del comune di Foggia per la soppressione del passaggio a livello
 sulla linea ferroviaria Bari-Foggia al km 528 + 692 come da delibera del
 C.C. n. 26 del 6 luglio 1987.

92A4401

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale
 o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrige
 rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

**Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica recante: «Vacanze di posti di
 professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento».** (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta
 Ufficiale* - serie generale - n. 222 del 21 settembre 1992).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 26, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale* tra le discipline della facoltà di
 scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università «La Sapienza» di Roma, dove è scritto: «spettroscopia e radiofrequenza», si legga:
 «spettroscopia a radiofrequenza (per fisici)».

92A4425

ERRATA-CORRIGE

**Comunicato relativo al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 luglio 1992 recante: «Approvazione delle tariffe per
 la determinazione della riserva matematica, per gli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli
 architetti liberi professionisti che richiedono la ricongiunzione di precedenti periodi assicurativi».** (Decreto pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1992).

Per un mero errore d'impostazione tipografica, le tabelle indicate nel decreto citato in epigrafe e riportate alle pagine 14 e 18 della sopra indicata
Gazzetta Ufficiale, risultano sostanzialmente difformi dagli originali.

Se ne riproduce pertanto qui di seguito la esatta formulazione.

**TAB I-M COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DELLA RISERVA MATEMATICA
DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 45/1990 PER INDIVIDUI DI CONDIZIONE ATTIVA
CON ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA INFFRIORE O PARI A 17 ANNI**

Capitale corrispondente ad una maggiore quota di pensione annua unitaria, con anzianità contributiva pari a:

Età	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20									
21									
22									
23									
24	9.4102								
25	9.2933	9.6015							
26	9.1877	9.4812	9.7958						
27	9.0944	9.3725	9.6721	9.9932					
28	9.0144	9.2762	9.5600	9.8659	10.1936				
29	8.9487	9.1933	9.4604	9.7502	10.0624	10.3970			
30	8.8981	9.1246	9.3742	9.6470	9.9428	10.2614	10.6030		
31	8.8634	9.0719	9.3025	9.5573	9.8357	10.1377	10.4630	10.8116	
32	8.8463	9.0347	9.2469	9.4829	9.7430	10.0272	10.3355	10.6676	11.0235
33	8.8404	9.0163	9.2085	9.4252	9.6661	9.9317	10.2219	10.5366	10.8756
34	8.8411	9.0175	9.1889	9.3852	9.6064	9.8524	10.1235	10.4198	10.7411
35	8.8458	9.0398	9.1894	9.3644	9.5648	9.7906	10.0418	10.3186	10.6211
36	8.8639	9.0845	9.2112	9.3639	9.5426	9.7472	9.9778	10.2343	10.5169
37	9.0770	9.1531	9.2558	9.3852	9.5411	9.7236	9.9326	10.1681	10.4300
38	9.1967	9.2471	9.3248	9.4298	9.5619	9.7212	9.9075	10.1210	10.3615
39	9.3445	9.3882	9.4198	9.4991	9.6064	9.7413	9.9040	10.0943	10.3124
40	9.5181	9.5181	9.5423	9.5950	9.6761	9.7856	9.9234	10.0896	10.2841
41	9.6943	9.6943	9.6943	9.7190	9.7728	9.8557	9.9676	10.1084	10.2782
42	9.8730	9.8730	9.8730	9.8730	9.8983	9.9533	10.0379	10.1523	10.2963
43	10.0543	10.0543	10.0543	10.0543	10.0543	10.0802	10.1364	10.2229	10.3398
44	10.2378	10.2378	10.2378	10.2378	10.2378	10.2378	10.2642	10.3217	10.4102
45	9.8466	10.4238	10.4238	10.4238	10.4238	10.4238	10.4238	10.4509	10.5097
46	9.4575	10.0220	10.6126	10.6126	10.6126	10.6126	10.6126	10.6126	10.6403
47	9.0771	9.6222	10.2000	10.8045	10.8045	10.8045	10.8045	10.8045	10.8045
48	8.7060	9.2311	9.7894	10.3810	11.0000	11.0000	11.0000	11.0000	11.0000
49	8.3425	8.8492	9.3871	9.9589	10.5650	11.1991	11.1991	11.1991	11.1991
50	7.9908	8.4741	8.9935	9.5448	10.1308	10.7520	11.4019	11.4019	11.4019
51	7.6415	8.1113	8.6069	9.1394	9.7048	10.3058	10.9428	11.6092	11.6092
52	7.2957	7.7424	8.2245	8.7330	9.2795	9.8596	10.4763	11.1299	11.8138
53	6.9593	7.3839	7.8426	8.3376	8.8597	9.4209	10.0165	10.6498	11.3209
54	6.6419	7.0433	7.4797	7.9510	8.4597	8.9962	9.5729	10.1850	10.8357
55	6.3206	6.7143	7.1271	7.5758	8.0606	8.5837	9.1355	9.7286	10.3581
56	6.0273	6.3888	6.7858	7.2107	7.6726	8.1716	8.7101	9.2791	9.8886
57	5.7386	6.0759	6.4483	6.8574	7.2951	7.7710	8.2851	8.8399	9.4251
58	5.4613	5.7749	6.1227	6.5068	6.9286	7.3801	7.8709	8.4011	8.9732
59	5.1954	5.4855	5.8091	6.1683	6.5648	7.0003	7.4664	7.9731	8.5205
60	4.9410	5.2076	5.5074	5.8419	6.2132	6.6230	7.0732	7.5550	8.0787
61	4.6979	4.9413	5.2172	5.5275	5.8738	6.2580	6.6822	7.1482	7.6469
62	4.4620	4.6826	4.9351	5.2214	5.5433	5.9026	6.3013	6.7414	7.2249
63	4.2379	4.4359	4.6651	4.9275	5.2250	5.5596	5.9330	6.3473	6.8048
64	4.0258	4.2017	4.4078	4.6464	4.9196	5.2293	5.5776	5.9663	6.3977
65	3.8487	3.9901	4.1635	4.3785	4.6273	4.9123	5.2353	5.5986	6.0040
66	3.6902	3.8002	3.9330	4.1247	4.3493	4.6093	4.9071	5.2447	5.6243
67	3.5459	3.6459	3.7459	3.8803	4.0813	4.3169	4.5896	4.9019	5.2559
68	3.4128	3.4928	3.5728	3.7328	3.8290	4.0403	4.2879	4.5745	4.9028
69	3.2922	3.3622	3.4322	3.5722	3.7422	3.8803	4.0829	4.3638	4.6659
70	3.1852	3.2452	3.3052	3.4252	3.5752	3.7452	3.9354	4.1707	4.4463
71	3.0922	3.1422	3.1922	3.2922	3.4122	3.5522	3.7522	3.9948	4.2842
72	3.0100	3.0500	3.0900	3.1600	3.2600	3.3800	3.5200	3.6800	3.8555
73	3.5744	3.5744	3.5744	3.5744	3.5744	3.5744	3.5744	3.5744	3.5744
74		3.5483	3.5483	3.5483	3.5483	3.5483	3.5483	3.5483	3.5483

**TAB I F COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DELLA RISERVA MATEMATICA
DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 45/1990 PER INDIVIDUI DI CONDIZIONE ATTIVA
CON ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA INFERIORE O PARI A 17 ANNI**

Capitale corrispondente ad una maggiore quota di pensione annua unitaria, con anzianità contributiva pari a:

Età	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20									
21									
22									
23									
24	0.3911								
25	0.2709	0.5595							
26	0.1767	0.4439	0.7302						
27	0.0861	0.3393	0.6120	0.9042					
28	0.0080	0.2466	0.5050	0.7832	0.0814				
29	7.9434	0.1666	0.4101	0.6738	0.9377	9.2619			
30	7.0933	0.1005	0.3282	0.5767	0.8457	9.1355	9.4459		
31	7.8586	0.0490	0.2604	0.4928	0.7463	9.0209	9.3166	9.6334	
32	7.8403	0.0132	0.2076	0.4233	0.6605	8.9192	9.1994	9.5012	9.8245
33	7.0393	7.9941	0.1706	0.3690	0.5891	8.8311	9.0952	9.3812	9.6891
34	7.0569	7.9926	0.1506	0.3308	0.5333	8.7579	9.0049	9.2744	9.5663
35	7.8948	0.0104	0.1489	0.3102	0.4940	8.7007	8.9300	9.1821	9.4571
36	7.9544	0.0408	0.1668	0.3081	0.4727	8.6604	8.8713	9.1054	9.3627
37	8.0373	0.1093	0.2057	0.3261	0.4704	8.6384	8.8300	9.0453	9.2842
38	8.1455	0.1938	0.2673	0.3657	0.4886	8.6359	8.8074	9.0030	9.2228
39	0.2000	0.3041	0.3535	0.4205	0.5289	8.6544	8.8048	8.9799	9.1795
40	8.4422	0.4422	0.4660	0.5164	0.5930	8.6955	8.8236	8.9772	9.1639
41	8.6070	0.6070	0.6070	0.6313	0.6828	8.7610	8.8657	8.9965	9.1533
42	8.7752	0.7752	0.7752	0.7752	0.8001	8.8526	8.9325	9.0394	9.1729
43	8.9470	0.9470	0.9470	0.9470	0.9470	8.9724	9.0260	9.1076	9.2168
44	9.1219	9.1219	9.1219	9.1219	9.1219	9.1219	9.1478	9.2026	9.2859
45	8.7399	9.3001	9.3001	9.3001	9.3001	9.3001	9.3001	9.3266	9.3825
46	8.3554	8.9092	9.4816	9.4816	9.4816	9.4816	9.4816	9.4816	9.5006
47	7.9733	8.5157	9.0837	9.6667	9.6667	9.6667	9.6667	9.6667	9.6667
48	7.5946	8.1245	8.6790	9.2577	9.8558	9.8558	9.8558	9.8558	9.8558
49	7.2204	7.7364	8.2783	8.8454	9.4372	10.0489	10.0489	10.0489	10.0489
50	6.8507	7.3522	7.8801	8.4345	9.0147	9.6200	10.2458	10.2458	10.2458
51	6.4807	6.9729	7.4861	8.0264	8.5938	9.1875	9.8071	10.4475	10.4475
52	6.1170	6.5925	7.0865	7.6219	8.1751	8.7560	9.3638	9.9982	10.6539
53	5.7602	6.2186	6.7087	7.2219	7.7600	8.3266	8.9216	9.5442	10.1939
54	5.4104	5.8510	6.3207	6.8198	7.3488	7.9003	8.4809	9.0906	9.7206
55	5.0679	5.4904	5.9421	6.4237	6.9354	7.4777	8.0431	8.6384	9.2635
56	4.7246	5.1367	5.5701	6.0335	6.5275	7.0524	7.6088	8.1887	8.7994
57	4.3911	4.7830	5.2060	5.6508	6.1265	6.6335	7.1723	7.7433	8.3306
58	4.0671	4.4385	4.8411	5.2755	5.7324	6.2209	6.7416	7.2950	7.8814
59	3.7542	4.1039	4.4856	4.8994	5.3458	5.8154	6.3174	6.8526	7.4213
60	3.4537	3.7806	4.1403	4.5329	4.9584	5.4176	5.9005	6.4169	6.9673
61	3.1648	3.4695	3.8060	4.1762	4.5803	5.0183	5.4910	5.9881	6.5196
62	2.8944	3.1727	3.4847	3.8315	4.2131	4.6297	5.0811	5.5683	6.0807
63	2.6377	2.8917	3.1784	3.5003	3.8581	4.2518	4.6816	5.1474	5.6500
64	2.3971	2.6280	2.8878	3.1844	3.5169	3.8865	4.2931	4.7370	5.2180
65	2.3365	2.3776	2.6142	2.8850	3.1916	3.5354	3.9175	4.3379	4.7969
66	2.3155	2.3155	2.3580	2.6030	2.8832	3.2007	3.5566	3.9521	4.3874
67	2.2948	2.2948	2.2948	2.3388	2.5930	2.8837	3.2131	3.5873	3.9927
68	2.2754	2.2754	2.2754	2.2754	2.3212	2.5853	2.8874	3.2296	3.6132
69	2.2583	2.2583	2.2583	2.2583	2.2583	2.3059	2.5808	2.8963	3.2514
70	2.2443	2.2443	2.2443	2.2443	2.2443	2.2443	2.2940	2.5807	2.9087
71	2.2347	2.2347	2.2347	2.2347	2.2347	2.2347	2.2347	2.2866	2.5864
72	2.2328	2.2328	2.2328	2.2328	2.2328	2.2328	2.2328	2.2328	2.2873
73	2.2392	2.2392	2.2392	2.2392	2.2392	2.2392	2.2392	2.2392	2.2392
74		2.2566	2.2566	2.2566	2.2566	2.2566	2.2566	2.2566	2.2566

Per una migliore comprensione del complesso delle tabelle, si ritiene pertanto opportuno riprodurre, l'insieme delle medesime in prosieguo dell'avviso di Errata-corrige che le riguarda

**TAB I-M COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DELLA RISERVA MATEMATICA
DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 45/1990 PER INDIVIDUI DI CONDIZIONE ATTIVA
CON ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA INFERIORE O PARI A 17 ANNI**

Capitale corrispondente ad una maggiore quota di pensione annua unitaria, con anzianità contributiva pari a:

Età	0	1	2	3	4	5	6	7	8
20	7.4613	7.6680	7.8929	8.1360	8.3970	8.6760			
21	7.4294	7.6160	7.8270	8.0566	8.3047	8.5711	8.8550		
22	7.3993	7.5773	7.7739	7.9893	8.2236	8.4768	8.7472	9.0370	
23	7.3699	7.5527	7.7544	7.9351	8.1549	8.3941	8.6503	8.9263	9.2220
24	7.3960	7.5431	7.7093	7.8948	8.0996	8.3240	8.5651	8.8266	9.1083
25	7.4184	7.5493	7.6994	7.8691	8.0584	8.2675	8.4927	8.7388	9.0058
26	7.4584	7.5723	7.7058	7.8591	8.0322	8.2255	8.4341	8.6640	8.9152
27	7.5173	7.6131	7.7293	7.8657	8.0221	8.1989	8.3903	8.6033	8.8380
28	7.5968	7.6733	7.7711	7.8898	8.0289	8.1886	8.3621	8.5575	8.7748
29	7.6981	7.7546	7.8327	7.9325	8.0537	8.1957	8.3503	8.5274	8.7268
30	7.8226	7.8582	7.9158	7.9956	8.0975	8.2211	8.3560	8.5138	8.6945
31	7.9680	7.9855	8.0218	8.0806	8.1620	8.2660	8.3802	8.5179	8.6789
32	8.1150	8.1341	8.1519	8.1890	8.2490	8.3322	8.4248	8.5414	8.6819
33	8.2636	8.2846	8.3041	8.3223	8.3601	8.4214	8.4914	8.5859	8.7049
34	8.4135	8.4366	8.4581	8.4780	8.4966	8.5352	8.5816	8.6531	8.7496
35	8.5649	8.5903	8.6139	8.6358	8.6561	8.6751	8.6969	8.7443	8.8172
36	8.2428	8.7456	8.7715	8.7956	8.8179	8.8387	8.8387	8.8610	8.9094
37	7.9231	8.4175	8.9310	8.9574	8.9820	9.0048	9.0048	9.0048	9.0276
38	7.6113	8.0920	8.5969	9.1213	9.1483	9.1734	9.1734	9.1734	9.1734
39	7.3070	7.7746	8.2655	8.7812	9.3169	9.3445	9.3445	9.3445	9.3445
40	7.0089	7.4647	7.9424	8.4440	8.9708	9.5181	9.5181	9.5181	9.5181
41	6.7212	7.1613	7.6270	8.1151	8.6276	9.1659	9.6943	9.6943	9.6943
42	6.4362	6.8687	7.3185	7.7944	8.2932	8.8169	9.3330	9.8730	9.8730
43	6.1620	6.5789	7.0210	7.4807	7.9672	8.4771	8.9748	9.5024	10.0543
44	5.8977	6.3005	6.7268	7.1789	7.6489	8.1463	8.6251	9.1340	9.6734
45	5.6434	6.0322	6.4442	6.8802	7.3426	7.8233	8.2847	8.7743	9.2949
46	5.3936	5.7742	6.1720	6.5935	7.0397	7.5127	7.9519	8.4229	8.9249
47	5.1474	5.5207	5.9102	6.3174	6.7488	7.2055	7.6316	8.0811	8.5642
48	4.9105	5.2706	5.6528	6.0517	6.4686	6.9104	7.3147	7.7511	8.2114
49	4.6903	5.0302	5.3991	5.7907	6.1992	6.6263	7.0097	7.4240	7.8709
50	4.4801	4.8072	5.1556	5.5337	5.9350	6.3537	6.7152	7.1082	7.5327
51	4.2796	4.5942	4.9296	5.2868	5.6746	6.0861	6.4325	6.8032	7.2062
52	4.0895	4.3914	4.7142	5.0583	5.4249	5.8228	6.1464	6.5018	6.8822
53	3.9087	4.1992	4.5092	4.8407	5.1940	5.5705	5.8714	6.2037	6.5687
54	3.7372	4.0166	4.3151	4.6337	4.9743	5.3374	5.6162	5.9255	6.2669
55	3.5744	3.8435	4.1309	4.4379	4.7655	5.1158	5.3727	5.6593	5.9774
56	3.5091	3.6792	3.9563	4.2521	4.5681	4.9054	5.1404	5.4048	5.6999
57	3.4531	3.6153	3.7906	4.0760	4.3807	4.7063	4.9200	5.1622	5.4346
58	3.3921	3.5611	3.7284	3.9092	4.2035	4.5178	4.7103	4.9307	5.1804
59	3.3270	3.5020	3.6766	3.8493	4.0359	4.3398	4.5114	4.7101	4.9376
60	3.2586	3.4390	3.6199	3.8003	3.9788	4.1717	4.3231	4.5005	4.7059
61	3.1879	3.3727	3.5595	3.7467	3.9335	4.1183	4.1450	4.3017	4.4853
62	3.1100	3.3076	3.4994	3.6932	3.8874	4.0812	4.0812	4.1090	4.2715
63	3.0325	3.2321	3.4375	3.6368	3.8381	4.0401	4.0401	4.0401	4.0680
64	2.9562	3.1569	3.3648	3.5786	3.7860	3.9957	3.9957	3.9957	3.9957
65		3.0832	3.2926	3.5093	3.7323	3.9487	3.9487	3.9487	3.9487
66			3.2218	3.4407	3.6672	3.9002	3.9002	3.9002	3.9002
67				3.3789	3.6064	3.8459	3.8459	3.8459	3.8459
68					3.5516	3.7928	3.7928	3.7928	3.7928
69						3.7422	3.7422	3.7422	3.7422
70							3.6952	3.6952	3.6952
71								3.6522	3.6522
72									3.6100
73									
74									

9	10	11	12	13	14	15	16	17	Età
									20
									21
									22
									23
9.4102									24
9.2933	9.6015								25
9.1877	9.4812	9.7958							26
9.0944	9.3725	9.6721	9.9932						27
9.0144	9.2762	9.5600	9.8659	10.1936					28
8.9487	9.1933	9.4604	9.7502	10.0624	10.3970				29
8.8981	9.1246	9.3742	9.6470	9.9428	10.2614	10.6030			30
8.8634	9.0713	9.3025	9.5573	9.8357	10.1377	10.4630	10.8116		31
8.8463	9.0347	9.2469	9.4829	9.7430	10.0272	10.3355	10.6676	11.0235	32
8.8484	9.0163	9.2085	9.4252	9.6661	9.9317	10.2219	10.5366	10.8756	33
8.8711	9.0175	9.1889	9.3852	9.6064	9.8524	10.1235	10.4198	10.7411	34
8.9158	9.0398	9.1894	9.3644	9.5648	9.7906	10.0418	10.3186	10.6211	35
8.9839	9.0845	9.2112	9.3639	9.5426	9.7472	9.9778	10.2343	10.5169	36
9.0770	9.1531	9.2558	9.3852	9.5411	9.7236	9.9326	10.1681	10.4300	37
9.1967	9.2471	9.3248	9.4298	9.5619	9.7212	9.9075	10.1210	10.3615	38
9.3445	9.3682	9.4198	9.4991	9.6064	9.7413	9.9040	10.0943	10.3124	39
9.5181	9.5181	9.5423	9.5950	9.6761	9.7856	9.9234	10.0896	10.2841	40
9.6943	9.6943	9.6943	9.7190	9.7728	9.8557	9.9676	10.1084	10.2782	41
9.8730	9.8730	9.8730	9.8730	9.8983	9.9533	10.0379	10.1523	10.2963	42
10.0543	10.0543	10.0543	10.0543	10.0543	10.0802	10.1364	10.2229	10.3398	43
10.2378	10.2378	10.2378	10.2378	10.2378	10.2378	10.2642	10.3217	10.4102	44
9.8466	10.4238	10.4238	10.4238	10.4238	10.4238	10.4238	10.4509	10.5097	45
9.4575	10.0220	10.6126	10.6126	10.6126	10.6126	10.6126	10.6126	10.6403	46
9.0771	9.6222	10.2000	10.8045	10.8045	10.8045	10.8045	10.8045	10.8045	47
8.7060	9.2311	9.7894	10.3810	11.0000	11.0000	11.0000	11.0000	11.0000	48
8.3425	8.8492	9.3871	9.9589	10.5650	11.1991	11.1991	11.1991	11.1991	49
7.9908	8.4741	8.9935	9.5448	10.1308	10.7520	11.4019	11.4019	11.4019	50
7.6415	8.1113	8.6069	9.1394	9.7048	10.3058	10.9428	11.6092	11.6092	51
7.2957	7.7424	8.2245	8.7330	9.2795	9.8596	10.4763	11.1299	11.8138	52
6.9593	7.3839	7.8426	8.3376	8.8597	9.4209	10.0165	10.6498	11.3209	53
6.6419	7.0433	7.4797	7.9510	8.4597	8.9962	9.5729	10.1850	10.8357	54
6.3286	6.7143	7.1271	7.5758	8.0606	8.5837	9.1355	9.7286	10.3581	55
6.0273	6.3888	6.7858	7.2107	7.6726	8.1716	8.7101	9.2781	9.8886	56
5.7386	6.0759	6.4483	6.8574	7.2951	7.7710	8.2851	8.8399	9.4251	57
5.4613	5.7749	6.1227	6.5068	6.9286	7.3801	7.8709	8.4011	8.9732	58
5.1954	5.4855	5.8091	6.1683	6.5648	7.0003	7.4664	7.9731	8.5205	59
4.9410	5.2076	5.5074	5.8419	6.2132	6.6230	7.0732	7.5550	8.0787	60
4.6979	4.9413	5.2172	5.5275	5.8738	6.2580	6.6822	7.1482	7.6469	61
4.4620	4.6826	4.9351	5.2214	5.5433	5.9026	6.3013	6.7414	7.2249	62
4.2379	4.4359	4.6651	4.9275	5.2250	5.5596	5.9330	6.3473	6.8048	63
4.0258	4.2017	4.4078	4.6464	4.9196	5.2293	5.5776	5.9663	6.3977	64
3.9487	3.9801	4.1635	4.3785	4.6273	4.9123	5.2353	5.5986	6.0040	65
3.9002	3.9002	3.9330	4.1247	4.3493	4.6093	4.9071	5.2447	5.6243	66
3.8459	3.8459	3.8459	3.8803	4.0813	4.3169	4.5896	4.9019	5.2559	67
3.7928	3.7928	3.7928	3.7928	3.8290	4.0403	4.2879	4.5745	4.9028	68
3.7422	3.7422	3.7422	3.7422	3.7422	3.7803	4.0079	4.2638	4.5659	69
3.6952	3.6952	3.6952	3.6952	3.6952	3.6952	3.7354	3.9707	4.2463	70
3.6522	3.6522	3.6522	3.6522	3.6522	3.6522	3.6522	3.6948	3.9442	71
3.6100	3.6100	3.6100	3.6100	3.6100	3.6100	3.6100	3.6100	3.6555	72
3.5744	3.5744	3.5744	3.5744	3.5744	3.5744	3.5744	3.5744	3.5744	73
	3.5483	3.5483	3.5483	3.5483	3.5483	3.5483	3.5483	3.5483	74

**TAB Ibis-M COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DELLA RISERVA MATEMATICA
DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 45/1990 PER INDIVIDUI DI CONDIZIONE ATTIVA
CON ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA SUPERIORE A 17 ANNI**

Capitale corrispondente ad una maggiore quota di pensione annua unitaria, con anzianità contributiva pari a:

Età	18	19	20	21	22	23	24	25	26
33	11.2389								
34	11.0672	11.4581							
35	10.9491	11.3025	11.6812						
36	10.8258	11.1607	11.5216	11.9083					
37	10.7186	11.0340	11.3761	11.7446	12.1395				
38	10.6290	10.9238	11.2459	11.5952	11.9716	12.3749			
39	10.5580	10.8312	11.1323	11.4614	11.8182	12.2026	12.6146		
40	10.5068	10.7578	11.0369	11.3445	11.6806	12.0452	12.4379	12.8588	
41	10.4769	10.7045	10.9609	11.2461	11.5604	11.9038	12.2763	12.6776	13.1076
42	10.4698	10.6728	10.9054	11.1674	11.4589	11.7801	12.1311	12.5117	12.9218
43	10.4870	10.6643	10.8719	11.1096	11.3775	11.6754	12.0037	12.3625	12.7515
44	10.5297	10.6802	10.8615	11.0737	11.3168	11.5907	11.8953	12.2310	12.5978
45	10.6002	10.7224	10.8763	11.0618	11.2789	11.5275	11.8076	12.1191	12.4625
46	10.7005	10.7931	10.9181	11.0756	11.2654	11.4875	11.7418	12.0284	12.3472
47	10.8329	10.8944	10.9892	11.1172	11.2784	11.4726	11.7000	11.9603	12.2537
48	11.0000	11.0290	11.0920	11.1891	11.3202	11.4852	11.6841	11.9168	12.1834
49	11.1991	11.1991	11.2288	11.2934	11.3928	11.5271	11.6961	11.8998	12.1383
50	11.4019	11.4019	11.4019	11.4323	11.4985	11.6004	11.7380	11.9113	12.1201
51	11.6092	11.6092	11.6092	11.6092	11.6404	11.7083	11.8128	11.9539	12.1316
52	11.8138	11.8138	11.8138	11.8138	11.8138	11.8458	11.9155	12.0227	12.1675
53	12.0231	12.0231	12.0231	12.0231	12.0231	12.0231	12.0560	12.1275	12.2376
54	11.5254	12.2470	12.2470	12.2470	12.2470	12.2470	12.2470	12.2808	12.3543
55	11.0274	11.7366	12.4787	12.4787	12.4787	12.4787	12.4787	12.4787	12.5135
56	10.5366	11.2255	11.9555	12.7194	12.7194	12.7194	12.7194	12.7194	12.7194
57	10.0540	10.7216	11.4313	12.1835	12.9705	12.9705	12.9705	12.9705	12.9705
58	9.5767	10.2253	10.9139	11.6458	12.4215	13.2331	13.2331	13.2331	13.2331
59	9.1111	9.7342	10.4039	11.1147	11.8703	12.6712	13.5091	13.5091	13.5091
60	8.6445	9.2551	9.8991	10.5913	11.3260	12.1071	12.9349	13.8011	13.8011
61	8.1889	8.7746	9.4065	10.0731	10.7886	11.5501	12.3585	13.2153	14.1118
62	7.7423	8.3047	8.9123	9.5680	10.2596	11.0090	11.7920	12.6308	13.5198
63	7.3072	7.8449	8.4294	9.0609	9.7423	10.4811	11.2836	12.1536	12.9254
64	6.8739	7.3969	7.9567	8.5652	9.2256	9.9320	10.6803	11.4845	12.3382
65	6.4539	6.9506	7.4961	8.0799	8.7146	9.4002	10.1401	10.9205	11.7593
66	6.0479	6.5180	7.0370	7.6071	8.2172	8.8804	9.5969	10.3700	11.1855
67	5.6541	6.0884	6.5914	7.1357	7.7335	8.3734	9.0689	9.8203	10.6311
68	5.2749	5.6934	6.1604	6.6786	7.2507	7.8791	8.5517	9.2827	10.0726
69	4.9118	5.3038	5.7448	6.2368	6.7829	7.3857	8.0478	8.7565	9.5268
70	4.5655	4.9310	5.3452	5.8111	6.3311	6.9080	7.5450	8.2446	8.9934
71	4.2364	4.5747	4.9621	5.4013	5.8951	6.4463	7.0579	7.7331	8.4747
72	3.9215	4.2332	4.5940	5.0073	5.4757	6.0025	6.5904	7.2428	7.9629
73	3.6232	3.9082	4.2421	4.6288	5.0716	5.5734	6.1379	6.7678	7.4668
74	3.3483	3.6007	3.9075	4.2670	4.6832	5.1598	5.7000	6.3075	6.9855

27	28	29	30	31	32	33	34	35	Età
									33
									34
									35
									36
									37
									38
									39
									40
									41
13.3612									42
13.1707	13.6199								43
12.9956	13.4242	13.8835							44
12.8577	13.2446	13.6829	14.1527						45
12.6985	13.0624	13.4988	13.9472	14.4279					46
12.5800	12.9396	13.3325	13.7586	14.2177	14.7097				47
12.4838	12.8179	13.1861	13.5884	14.0248	14.4948	14.9986			48
12.4114	12.7191	13.0613	13.4385	13.8507	14.2976	14.7792	15.2952		49
12.3645	12.6444	12.9598	13.3105	13.6971	14.1195	14.5776	15.0711	15.6001	50
12.3457	12.5963	12.8834	13.2067	13.5665	13.9629	14.3960	14.8658	15.3719	51
12.3498	12.5695	12.8267	13.1212	13.4531	13.8222	14.2289	14.6734	15.1555	52
12.3863	12.5735	12.7991	13.0632	13.3656	13.7064	14.0854	14.5031	14.9595	53
12.4674	12.6202	12.8126	13.0444	13.3158	13.6266	13.9767	14.3662	14.7954	54
12.5891	12.7054	12.8626	13.0604	13.2989	13.5779	13.8976	14.2577	14.6582	55
12.7552	12.8330	12.9528	13.1146	13.3182	13.5636	13.8509	14.1799	14.5506	56
12.9705	13.0074	13.0875	13.2109	13.3776	13.5874	13.8403	14.1362	14.4752	57
13.2331	13.2331	13.2712	13.3538	13.4811	13.6530	13.8693	14.1301	14.4353	58
13.5091	13.5091	13.5091	13.5484	13.6337	13.7651	13.9426	14.1659	14.4352	59
13.8011	13.8011	13.8011	13.8011	13.8417	13.9299	14.0657	14.2491	14.4800	60
14.1118	14.1118	14.1118	14.1118	14.1118	14.1538	14.2451	14.3857	14.5755	61
14.4500	14.4500	14.4500	14.4500	14.4500	14.4500	14.4936	14.5883	14.7341	62
13.8493	14.8159	14.8159	14.8159	14.8159	14.8159	14.8159	14.8613	14.9597	63
13.2457	14.2076	15.2139	15.2139	15.2139	15.2139	15.2139	15.2139	15.2611	64
12.6497	13.5962	14.5993	15.6489	15.6489	15.6489	15.6489	15.6489	15.6489	65
12.0620	12.9925	13.9815	15.0298	15.0298	15.0298	15.0298	15.0298	15.0298	66
11.4864	12.4056	13.3614	14.4187	14.4187	14.4187	14.4187	14.4187	14.4187	67
10.9248	11.8238	12.7901	13.8157	13.8157	13.8157	13.8157	13.8157	13.8157	68
10.3590	11.2570	12.2042	13.2223	13.2223	13.2223	13.2223	13.2223	13.2223	69
9.8073	10.6866	11.6355	12.6364	12.6364	12.6364	12.6364	12.6364	12.6364	70
9.2684	10.1312	11.0633	12.0691	12.0691	12.0691	12.0691	12.0691	12.0691	71
8.7540	9.6007	10.5209	11.5152	11.5152	11.5152	11.5152	11.5152	11.5152	72
8.2384	9.0860	9.9932	10.9792	10.9792	10.9792	10.9792	10.9792	10.9792	73
7.7379	8.5685	9.4808	10.4572	10.4572	10.4572	10.4572	10.4572	10.4572	74

**TAB I-F COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DELLA RISERVA MATEMATICA
DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 45/1990 PER INDIVIDUI DI CONDIZIONE ATTIVA
CON ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA INFERIORE O PARI A 17 ANNI**

Capitale corrispondente ad una maggiore quota di pensione annua unitaria, con anzianità contributiva pari a:

Età	0	1	2	3	4	5	6	7	8
20	6.6404	6.8294	7.0347	7.2564	7.4944	7.7489			
21	6.5991	6.7752	6.9680	7.1775	7.4036	7.6465	7.9054		
22	6.5706	6.7332	6.9128	7.1095	7.3233	7.5541	7.8006	8.0647	
23	6.5558	6.7041	6.8701	7.0533	7.2540	7.4722	7.7058	7.9573	8.2268
24	6.5556	6.6891	6.8405	7.0098	7.1968	7.4016	7.6217	7.8601	8.1167
25	6.5710	6.6890	6.8253	6.9798	7.1526	7.3434	7.5492	7.7738	8.0170
26	6.6033	6.7049	6.8253	6.9644	7.1221	7.2983	7.4893	7.6994	7.9285
27	6.6535	6.7380	6.8417	6.9646	7.1065	7.2674	7.4430	7.6379	7.8523
28	6.7229	6.7894	6.8756	6.9814	7.1068	7.2516	7.4111	7.5904	7.7893
29	6.8128	6.8603	6.9281	7.0161	7.1241	7.2520	7.3948	7.5576	7.7405
30	6.9249	6.9521	7.0006	7.0698	7.1596	7.2698	7.3949	7.5406	7.7067
31	7.0582	7.0667	7.0945	7.1440	7.2146	7.3062	7.4128	7.5404	7.6891
32	7.1938	7.2029	7.2116	7.2400	7.2904	7.3625	7.4496	7.5583	7.6886
33	7.3319	7.3416	7.3509	7.3597	7.3887	7.4402	7.5066	7.5854	7.7063
34	7.4726	7.4829	7.4928	7.5023	7.5113	7.5408	7.5854	7.6531	7.7437
35	7.6159	7.6268	7.6373	7.6474	7.6571	7.6663	7.6878	7.7332	7.8023
36	7.2979	7.7735	7.7845	7.7953	7.8056	7.8155	7.8155	7.8374	7.8838
37	6.9786	7.4493	7.9348	7.9461	7.9570	7.9676	7.9676	7.9676	7.9900
38	6.6623	7.1238	7.6043	8.0999	8.1114	8.1226	8.1226	8.1226	8.1226
39	6.3488	6.8013	7.2725	7.7630	8.2690	8.2808	8.2808	8.2808	8.2808
40	6.0396	6.4818	6.9438	7.4248	7.9256	8.4422	8.4422	8.4422	8.4422
41	5.7346	6.1665	6.6180	7.0897	7.5809	8.0922	8.6070	8.6070	8.6070
42	5.4299	5.8557	6.2967	6.7577	7.2394	7.7409	8.2495	8.7752	8.7752
43	5.1316	5.5452	5.9800	6.4303	6.9012	7.3930	7.8908	8.4101	8.9470
44	4.8400	5.2414	5.6638	6.1080	6.5679	7.0489	7.5347	8.0430	8.5735
45	4.5549	4.9445	5.3546	5.7861	6.2398	6.7097	7.1823	7.6786	8.1980
46	4.2774	4.6543	5.0524	5.4715	5.9124	6.3760	6.8347	7.3176	7.8247
47	4.0008	4.3719	4.7571	5.1640	5.5922	6.0429	6.4926	6.9614	7.4550
48	3.7330	4.0902	4.4696	4.8634	5.2794	5.7172	6.1510	6.6107	7.0900
49	3.4738	3.8175	4.1829	4.5709	4.9736	5.3990	5.8165	6.2601	6.7302
50	3.2246	3.5538	3.9055	4.2793	4.6762	5.0897	5.4888	5.9159	6.3698
51	2.9855	3.3000	3.6370	3.9969	4.3794	4.7857	5.1691	5.5792	6.0162
52	2.7591	3.0567	3.3787	3.7237	4.0922	4.4838	4.8571	5.2497	5.6695
53	2.5448	2.8260	3.1308	3.4606	3.8140	4.1914	4.5458	4.9281	5.3303
54	2.3434	2.6078	2.8959	3.2083	3.5463	3.9084	4.2434	4.6065	4.9983
55	2.1550	2.4026	2.6736	2.9690	3.2893	3.6358	3.9505	4.2939	4.6662
56	2.1045	2.2106	2.4646	2.7427	3.0457	3.3743	3.6676	3.9904	4.3427
57	2.0807	2.1600	2.2690	2.5297	2.8151	3.1261	3.3970	3.6981	4.0294
58	2.0549	2.1370	2.2185	2.3304	2.5981	2.8912	3.1394	3.4176	3.7268
59	2.0274	2.1119	2.1963	2.2800	2.3950	2.6702	2.8954	3.1504	3.4364
60	1.9988	2.0852	2.1721	2.2589	2.3450	2.4632	2.6657	2.8973	3.1596
61	1.9696	2.0575	2.1464	2.2358	2.3252	2.4138	2.4499	2.6583	2.8967
62	1.9393	2.0302	2.1207	2.2124	2.3045	2.3966	2.3966	2.4338	2.6486
63	1.9095	2.0009	2.0946	2.1880	2.2826	2.3776	2.3776	2.3776	2.4161
64	1.8804	1.9721	2.0665	2.1633	2.2598	2.3574	2.3574	2.3574	2.3574
65		1.9443	2.0391	2.1367	2.2368	2.3365	2.3365	2.3365	2.3365
66			2.0177	2.1109	2.2119	2.3155	2.3155	2.3155	2.3155
67				2.0881	2.1899	2.2948	2.2948	2.2948	2.2948
68					2.1696	2.2754	2.2754	2.2754	2.2754
69						2.2583	2.2583	2.2583	2.2583
70							2.2443	2.2443	2.2443
71								2.2347	2.2347
72									2.2378
73									
74									

9	10	11	12	13	14	15	16	17	Età
									20
									21
									22
									23
									24
0.3917									25
0.2789	0.5595								26
0.1767	0.4439	0.7302							27
0.0661	0.3393	0.6120	0.9042						28
0.0080	0.2466	0.5050	0.7832	0.0814					29
7.9434	0.1666	0.4101	0.6738	0.9577	9.2619				30
7.8933	0.1005	0.3282	0.5767	0.8457	9.1355	9.4459			31
7.8586	0.0490	0.2604	0.4828	0.7463	9.0209	9.3166	9.6334		32
7.8403	0.0132	0.2076	0.4233	0.6605	8.9192	9.1994	9.5012	9.8245	33
7.8393	7.9941	0.1706	0.3690	0.5891	8.8311	9.0952	9.3812	9.6891	34
7.8569	7.9926	0.1506	0.3308	0.5333	8.7579	9.0049	9.2744	9.5663	35
7.8948	0.0104	0.1489	0.3102	0.4940	8.7007	0.9300	9.1821	9.4571	36
7.9544	0.0488	0.1668	0.3081	0.4727	0.6604	0.8713	9.1054	9.3627	37
0.0373	0.1093	0.2037	0.3264	0.4704	0.6384	0.8300	9.0453	9.2842	38
0.1455	0.1938	0.2673	0.3857	0.4886	0.6380	0.8074	9.0090	9.2228	39
0.2808	0.3041	0.8535	0.4205	0.5289	0.6544	0.8048	0.9799	9.1795	40
0.4422	0.4422	0.4660	0.5164	0.5930	0.6955	0.8236	0.9772	9.1559	41
0.6070	0.6070	0.6070	0.6313	0.6828	0.7610	0.8657	0.9965	9.1533	42
0.7752	0.7752	0.7752	0.7752	0.8001	0.8526	0.9325	9.0394	9.1729	43
0.9470	0.9470	0.9470	0.9470	0.9470	0.9724	9.0260	9.1076	9.2168	44
9.1219	9.1219	9.1219	9.1219	9.1219	9.1219	9.1478	9.2026	9.2859	45
0.7399	9.3001	9.3001	9.3001	9.3001	9.3001	9.3001	9.3266	9.3825	46
0.3554	0.9092	9.4816	9.4816	9.4816	9.4816	9.4816	9.4816	9.5086	47
7.9733	0.5157	9.0817	9.6667	9.6667	9.6667	9.6667	9.6667	9.6667	48
7.5946	0.1245	0.6790	9.2577	9.8558	9.8558	9.8558	9.8558	9.8558	49
7.2204	7.7364	0.2783	0.8454	9.4372	10.0489	10.0489	10.0489	10.0489	50
0.8507	7.3522	7.8801	0.4345	9.0147	9.6200	10.2458	10.2458	10.2458	51
0.4807	0.9729	7.4861	0.0264	0.5938	9.1875	9.8071	10.4475	10.4475	52
0.1170	0.5925	7.0965	7.6219	0.1751	0.7560	9.3638	9.9982	10.6539	53
0.7602	0.2186	0.7057	7.2219	7.7600	0.3266	0.9216	9.5442	10.1939	54
0.4104	0.0510	0.3207	0.0198	7.3488	7.9003	0.4809	9.0906	9.7286	55
0.0679	0.4904	0.9421	0.4237	0.9354	7.4777	0.0431	0.6384	9.2635	56
0.7246	0.1367	0.5701	0.0335	0.5275	7.0524	7.6088	0.1887	0.7994	57
0.3911	0.7830	0.2060	0.6508	0.1265	0.6335	7.1723	7.7433	0.3386	58
0.0671	0.4385	0.0411	0.2755	0.7324	0.2209	0.7416	7.2950	7.8814	59
0.7542	0.1039	0.4856	0.8994	0.3458	0.8154	0.3174	0.8526	7.4213	60
0.4537	0.7806	0.1403	0.5329	0.9584	0.4176	0.9005	0.4169	0.9673	61
0.1668	0.4695	0.8060	0.1762	0.5803	0.0183	0.4910	0.9881	0.5196	62
0.0944	0.1727	0.4847	0.0315	0.2131	0.6297	0.0811	0.5683	0.0807	63
0.6377	0.8912	0.1784	0.5003	0.8581	0.2518	0.6816	0.1474	0.6500	64
0.3971	0.6260	0.0878	0.1844	0.5169	0.0865	0.2931	0.7370	0.2180	65
0.3365	0.3776	0.6142	0.8850	0.1916	0.5354	0.9175	0.3379	0.7969	66
0.3155	0.3155	0.3580	0.6030	0.8832	0.2007	0.5566	0.9521	0.3874	67
0.2948	0.2948	0.2948	0.3388	0.5930	0.8837	0.2131	0.5823	0.9927	68
0.2754	0.2754	0.2754	0.2754	0.3212	0.5853	0.8874	0.2296	0.6132	69
0.2583	0.2583	0.2583	0.2583	0.2583	0.3059	0.5808	0.8953	0.2514	70
0.2443	0.2443	0.2443	0.2443	0.2443	0.2443	0.2940	0.5807	0.9087	71
0.2347	0.2347	0.2347	0.2347	0.2347	0.2347	0.2347	0.2866	0.5864	72
0.2328	0.2328	0.2328	0.2328	0.2328	0.2328	0.2328	0.2328	0.2873	73
0.2392	0.2392	0.2392	0.2392	0.2392	0.2392	0.2392	0.2392	0.2392	74
	0.2566	0.2566	0.2566	0.2566	0.2566	0.2566	0.2566	0.2566	75

**TAB Ibis-F COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DELLA RISERVA MATEMATICA
DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 45/1990 PER INDIVIDUI DI CONDIZIONE ATTIVA
CON ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA SUPERIORE A 17 ANNI**

Capitale corrispondente ad una maggiore quota di pensione annua unitaria, con anzianità contributiva pari a:

Età	18	19	20	21	22	23	24	25	26
33	10.0191								
34	9.8906	10.2173							
35	9.7550	10.0758	10.4195						
36	9.6434	9.9475	10.2749	10.6257					
37	9.5469	9.8334	10.1438	10.4780	10.8360				
38	9.4666	9.7348	10.0273	10.3441	10.6853	11.0508			
39	9.4039	9.6528	9.9266	10.2252	10.5487	10.8969	11.2701		
40	9.3598	9.5888	9.8430	10.1224	10.4273	10.7576	11.1131	11.4941	
41	9.3358	9.5439	9.7778	10.0373	10.3226	10.6339	10.9711	11.3341	11.7231
42	9.3330	9.5194	9.7319	9.9707	10.2357	10.5270	10.8449	11.1892	11.5599
43	9.3532	9.5166	9.7069	9.9239	10.1678	10.4384	10.7360	11.0606	11.4122
44	9.3974	9.5367	9.7037	9.8981	10.1197	10.3688	10.6452	10.9491	11.2807
45	9.4677	9.5816	9.7239	9.8945	10.0930	10.3195	10.5740	10.8563	11.1668
46	9.5658	9.6528	9.7692	9.9146	10.0889	10.2918	10.5232	10.7833	11.0718
47	9.6944	9.7528	9.8417	9.9607	10.1093	10.2875	10.4949	10.7314	10.9971
48	9.8558	9.8941	9.9438	10.0347	10.1564	10.3083	10.4904	10.7025	10.9443
49	10.0489	10.0489	10.0778	10.1389	10.2318	10.3562	10.5116	10.6979	10.9147
50	10.2458	10.2458	10.2458	10.2754	10.3379	10.4330	10.5603	10.7193	10.9098
51	10.4475	10.4475	10.4475	10.4475	10.4778	10.5418	10.6391	10.7693	10.9320
52	10.6539	10.6539	10.6539	10.6539	10.6539	10.6848	10.7504	10.8500	10.9833
53	10.8655	10.8655	10.8655	10.8655	10.8655	10.8655	10.8972	10.9644	11.0664
54	10.3944	11.0826	11.0826	11.0826	11.0826	11.0826	11.0826	11.1151	11.1839
55	9.9176	10.6002	11.3058	11.3058	11.3058	11.3058	11.3058	11.3058	11.3391
56	9.4406	10.1117	10.8119	11.5357	11.5357	11.5357	11.5357	11.5357	11.5357
57	8.9654	9.6235	10.3123	11.0310	11.7739	11.7739	11.7739	11.7739	11.7739
58	8.4928	9.1366	9.8125	10.5199	11.2580	12.0211	12.0211	12.0211	12.0211
59	8.0241	8.6524	9.3140	10.0087	10.7357	11.4943	12.2785	12.2785	12.2785
60	7.5522	8.1721	8.8184	9.4988	10.2133	10.9610	11.7412	12.5478	12.5478
61	7.0862	7.6982	8.3264	8.9916	9.6920	10.4275	11.1971	12.0002	12.8305
62	6.6285	7.2125	7.8331	8.4908	9.1765	9.8994	10.6565	11.4498	12.2776
63	6.1787	6.7439	7.3464	7.9867	8.6653	9.3727	10.1175	10.8996	11.7181
64	5.7371	6.2831	6.8669	7.4892	8.1505	8.8513	9.5819	10.3512	11.1590
65	5.2943	5.8310	6.3956	6.9991	7.6426	8.3263	9.0510	9.8064	10.6018
66	4.8625	5.3774	5.9330	6.5175	7.1423	7.8084	8.5162	9.2664	10.0484
67	4.4442	4.9371	5.4713	6.0477	6.6540	7.3023	7.9933	8.7276	9.5059
68	4.0396	4.5088	5.0209	5.5760	6.1749	6.8049	7.4784	8.1965	8.9594
69	3.6508	4.0946	4.5829	5.1160	5.6937	6.3171	6.9728	7.6739	8.4213
70	3.2802	3.6967	4.1596	4.6689	5.2249	5.8275	6.4777	7.1617	7.8929
71	2.9293	3.3177	3.7532	4.2372	4.7697	5.3510	5.9810	6.6609	7.3759
72	2.6021	2.9621	3.3699	3.8272	4.3353	4.8945	5.5048	6.1664	6.8802
73	2.2967	2.6284	3.0077	3.4374	3.9192	4.4546	5.0438	5.6869	6.3839
74	2.2566	2.3174	2.6681	3.0693	3.5238	4.0333	4.5995	5.2226	5.9028

27	28	29	30	31	32	33	34	35	Età
									33
									34
									35
									36
									37
									38
									39
									40
									41
									42
11.9570									43
11.7908	12.1964								44
11.6398	12.0265	12.4408							45
11.5055	11.8724	12.2674	12.6906						46
11.3890	11.7352	12.1100	12.5137	12.9461					47
11.2920	11.6163	11.9701	12.3532	12.7657	13.2077				48
11.2160	11.5175	11.8489	12.2106	12.6023	13.0241	13.4760			49
11.1620	11.4398	11.7482	12.0872	12.4570	12.8576	13.2889	13.7511		50
11.1316	11.3846	11.6689	11.9843	12.3311	12.7095	13.1193	13.5606	14.0333	51
11.1270	11.3540	11.6129	11.9038	12.2267	12.5816	12.9688	13.3883	13.8398	52
11.1499	11.3496	11.5820	11.8470	12.1449	12.4754	12.8388	13.2353	13.6647	53
11.2030	11.3736	11.5781	11.8162	12.0876	12.3927	12.7312	13.1034	13.5095	54
11.2885	11.4284	11.6033	11.8128	12.0568	12.3350	12.6476	12.9945	13.3759	55
11.4096	11.5169	11.6603	11.8396	12.0544	12.3046	12.5898	12.9103	13.2660	56
11.5699	11.6422	11.7522	11.8994	12.0833	12.3037	12.5603	12.8528	13.1816	57
11.7739	11.8090	11.8833	11.9961	12.1472	12.3360	12.5621	12.8255	13.1258	58
12.0211	12.0211	12.0571	12.1334	12.2493	12.4045	12.5983	12.8306	13.1011	59
12.2785	12.2785	12.2785	12.3156	12.3939	12.5131	12.6726	12.8718	13.1105	60
12.5478	12.5478	12.5478	12.5478	12.5859	12.6665	12.7890	12.9530	13.1580	61
12.8305	12.8305	12.8305	12.8305	12.8305	12.8697	12.9526	13.0788	13.2476	62
13.1333	13.1333	13.1333	13.1333	13.1333	13.1333	13.1738	13.2593	13.3893	63
12.5722	13.4551	13.4551	13.4551	13.4551	13.4551	13.4551	13.4968	13.5850	64
12.0043	12.8864	13.7982	13.7982	13.7982	13.7982	13.7982	13.7982	13.8413	65
11.4370	12.3110	13.2231	14.1659	14.1659	14.1659	14.1659	14.1659	14.1659	66
10.8718	11.7364	12.6412	13.5854	13.5854	13.5854	13.5854	13.5854	13.5854	67
10.3172	11.1714	12.0684	13.0071	13.0071	13.0071	13.0071	13.0071	13.0071	68
9.7681	10.6111	11.4986	12.4307	12.4307	12.4307	12.4307	12.4307	12.4307	69
9.2154	10.0571	10.9346	11.8584	11.8584	11.8584	11.8584	11.8584	11.8584	70
8.6724	9.5007	10.3786	11.2938	11.2938	11.2938	11.2938	11.2938	11.2938	71
8.1404	8.9554	9.8214	10.7393	10.7393	10.7393	10.7393	10.7393	10.7393	72
7.6310	8.4337	9.2895	10.1988	10.1988	10.1988	10.1988	10.1988	10.1988	73
7.1361	7.9272	8.7730	9.6746	9.6746	9.6746	9.6746	9.6746	9.6746	74
6.6399	7.4354	8.2720	9.1665	9.1665	9.1665	9.1665	9.1665	9.1665	75

92A4171

FRANCESCO NIGRO, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◆ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
- ◆ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◆ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◆ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◆ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◆ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 59
- ◆ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◆ **PALMI** (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
- ◆ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
- ◆ **SOVERATO** (Catanzaro)
Rivendita generi Monopollo
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◆ **ANGRI** (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Gotti, 4
- ◆ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◆ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◆ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◆ **CAVA DEI TIRRENI** (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◆ **FORIO D'ISCHIA** (Napoli)
Libreria MATTERA
- ◆ **NOCERA INFERIORE** (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◆ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- ◆ **ARGENTA** (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Potivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◆ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◆ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◆ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◆ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◆ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
- ◆ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◆ **ROMA** (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◆ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◆ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

TRIESTE

- ◆ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◆ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13,
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◆ **APRILIA** (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◆ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◆ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◆ **LAVINIO** (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◆ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◆ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
- ◆ **SORA** (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◆ **TIVOLI** (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosaria Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◆ **TUSCANIA** (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
- ◆ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietratre

LIGURIA

- ◆ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◆ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
- ◆ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◆ **ARESE** (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◆ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◆ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◆ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◆ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◆ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◆ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◆ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
- ◆ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

- ◆ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
- ◆ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◆ **MACERATA**
Libreria MORICETTA
Piazza Annesione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◆ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

- ◆ **CAMPOBASSO**
D.I.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1
- ◆ **ISERNA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◆ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◆ **ALBA** (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◆ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
- ◆ **BIELLA** (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◆ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◆ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
S.O.C.E.D.I. S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

- ◆ **ALTAMURA** (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◆ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
- ◆ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◆ **CORATO** (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
- ◆ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◆ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◆ **MANFREDONIA** (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◆ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Mattei, 229

SARDEGNA

- ◆ **ALGHERO** (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◆ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◆ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 43/47
- ◆ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◆ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◆ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◆ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

CATANIA

- ◆ **ENRICO ARLIA**
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395
- ◆ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◆ **FAVARA** (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◆ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◆ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
- ◆ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
- ◆ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◆ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

- ◆ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◆ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
- ◆ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◆ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
- ◆ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◆ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
- ◆ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via del Milite, 13
- ◆ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macalini, 37
- ◆ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◆ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◆ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◆ **FOLIGNO** (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
- ◆ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vanucci, 82
- ◆ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◆ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
- ◆ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◆ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◆ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◆ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◆ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◆ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione di esso	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

MODALITÀ PER LE INSERZIONI - ANNO 1992

Tariffe compresa IVA 19%

Prezzi delle inserzioni commerciali:

testata (massimo tre righe)	L. 90.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 30.000

Prezzi delle inserzioni giudiziarie:

testata (massimo due righe)	L. 24.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 12.000

Gli originali degli annunci devono essere redatti su carta da bollo o uso bollo per quelli che, in forza di legge, godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti *cifre*, queste — sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea di testo originale come sopra detto — per esigenze tipografiche debbono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e non in quello verticale.

Il prezzo degli annunci richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Agli inserzionisti viene inviato giustificativo come stampa ordinaria. Coloro che volessero ricevere tale giustificativo a mezzo raccomandata espresso, dovranno aggiungere L. 8.000 per spese postali.

Affinché la pubblicazione degli avvisi di convocazione di assemblee e di aste possa effettuarsi entro i termini stabiliti dalla legge, è necessario che gli avvisi medesimi, quando vengono spediti per posta, pervengano all'Ufficio inserzioni almeno 30 giorni prima della data fissata. Tutti gli avvisi presentati agli sportelli dell'Ufficio inserzioni di Roma vengono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 7 giorni feriali dopo quello di presentazione.

I bandi di gara debbono pervenire almeno 18 giorni prima del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione. A tal fine, è indispensabile inoltrare gli avvisi da pubblicare con il mezzo più celere possibile.

Gli avvisi da inserire nei supplementi straordinari alla *Gazzetta Ufficiale* (Bollettino Estrazioni) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva alla data di presentazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Gli annunci dei quali si richiede la pubblicazione nel «Foglio delle inserzioni» della *Gazzetta Ufficiale* a norma delle vigenti leggi civili e commerciali, debbono essere firmati dalla persona responsabile che fa la richiesta, con l'indicazione — ove occorra — della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a macchina oppure a stampatello. In caso contrario non si assumono responsabilità per eventuale inesatta interpretazione da parte della tipografia.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente. Tale adempi-

mento non è indispensabile per gli avvisi già visti dalla predetta Autorità.

Se l'annuncio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se, invece, la richiesta viene fatta agli sportelli dell'Ufficio inserzioni oppure presso le librerie concessionarie da un apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la inserzione.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
 BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirota (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Milani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 330.000 - semestrale L. 180.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 60.000 - semestrale L. 42.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 185.000 - semestrale L. 109.000 		<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 60.000 - semestrale L. 42.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 185.000 - semestrale L. 100.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 635.000 - semestrale L. 350.000
--	--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 80.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 0 0 2 2 8 0 9 2 *

L. 1.200